



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *ex* D.LGS. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2020

INDICE

PREMESSA	5
PARTE GENERALE.....	8
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: INTRODUZIONE.	9
1.1 Regime giuridico della responsabilità.	9
1.2 La fattispecie normativa.	9
1.2.1 Gli elementi positivi della fattispecie:	9
1.2.2 Gli elementi negativi della fattispecie.	19
1.3 L'interesse di Gruppo.	20
1.4 Reati commessi all'estero.....	21
1.5 Le sanzioni.	22
2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.	24
2.1 Il Modello in funzione esimente dal reato.....	24
2.2 Destinatari del Modello.....	25
2.3 Formazione del personale e aggiornamento del Modello.	26
2.4 Peralisi Maip S.p.A. e l'adozione del Modello.....	27
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
3.1 Funzioni e poteri.	28
3.2 <i>Reporting</i> al Management.....	30
3.3 <i>Reporting</i> all'Organismo di Vigilanza.	30
3.4 Le segnalazioni e la legge 179/2017 (c.d. <i>Whistleblowing</i>).	33
4. IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	34
4.1 Premessa.	34
4.2 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare.....	35
4.3 Illeciti disciplinari.	36
4.4 Destinatari e loro doveri: <i>iter</i> procedurale.....	37
4.5 Principi generali relativi alle sanzioni.....	38
4.6 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti.	38
4.7 Sanzioni nei confronti dei dirigenti.	40

4.8	Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale che compongono l'organo di amministrazione.	41
4.9	Misure nei confronti dei soggetti esterni.	42
4.10	Procedimento sanzionatorio.....	43
PARTE SPECIALE.....		44
1.	DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01. ...	46
2.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – art. 24 <i>bis</i> D.lgs. 231/01.	67
3.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – art. 24 <i>ter</i> D.lgs. 231/01.....	79
4.	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO – art. 25 <i>bis</i> D.lgs. 231/01.	88
5.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – art. 25 <i>bis.1</i> D.lgs. 231/01.	95
6.	REATI SOCIETARI - art. 25 <i>ter</i> D.lgs. 231/01.	102
7.	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO – art. 25 <i>quater</i> D.lgs. 231/01.....	127
8.	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – art. 25 <i>quater</i> 1 D.lgs. 231/01.....	129
9.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – art. 25 <i>quinquies</i> D.lgs. 231/01	130
10.	ABUSI DI MERCATO – art. 25 <i>sexies</i> D.lgs. 231/01	135
11.	OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – art. 25 <i>septies</i> D.lgs. 231/01	136
12.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO – art. 25 <i>octies</i> D.lgs. 231/01.	142
13.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - art. 25 <i>novies</i> D.lgs. 231/01.	151
14.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – art. 25 <i>decies</i> D.lgs. 231/01.....	159
15.	REATI AMBIENTALI – art. 25 <i>undecies</i> D.lgs. 231/01.....	162

16.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – art. 25 <i>duodecies</i> D.lgs. 231/01.....	182
17.	RAZZISMO E XENOFOBIA – art. 25 <i>terdecies</i> D.lgs. 231/01.....	186
18.	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI – art. 25 <i>quaterdecies</i> D.lgs. 231/01.	188
19.	REATI TRIBUTARI – art. 25 <i>quinqüesdecies</i> D.lgs. 231/01.....	190

ALLEGATI

Allegato 1 CODICE ETICO

Allegato 2 PROTOCOLLO ISTITUTIVO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

PREMESSA

Presentazione di Peralisi Maip S.p.A.

La storia del Gruppo Peralisi inizia nel 1888, quando viene fondata, da Adeodato Peralisi, la prima officina per la manutenzione di macchinari agricoli a carattere familiare. È però dopo la fine della seconda guerra mondiale che viene fondata Peralisi Maip S.p.A.¹, la quale indirizza la sua attività alla produzione delle macchine oliare, diventando – di lì a poco – *leader* del settore. A partire dagli anni '70, l'esperienza e il *know how* acquisiti nel settore oleario spingono il Gruppo Peralisi ad offrire la forza centrifuga come soluzione razionale ai processi produttivi nel settore industriale, alimentare, chimico, ecologico, sviluppando – accanto alla divisione dedicata all'olio d'oliva – quella dedicata alla *separation solution*.

Attualmente, Peralisi Maip S.p.A. rappresenta un'eccellenza italiana nella separazione all'avanguardia con l'utilizzo della forza centrifuga.

La Società si occupa della produzione dei macchinari, della commercializzazione (a clienti pubblici o privati) e dell'assistenza *post* vendita degli stessi. L'attività produttiva è concentrata presso la storica sede di Jesi. La vendita nel territorio italiano avviene tramite la controllata Peralisi S.p.A., mentre, al di fuori dei confini nazionali, tramite consociate estere (presenti in Spagna, Grecia, Olanda, Tunisia, Stati Uniti, Brasile) o, ove non presente una *legal entity*, tramite una rete capillare di agenti.

L'assistenza *post* vendita è garantita su tutti i mercati in cui la Società opera.

La Società è guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri. Le funzioni di vigilanza di cui al combinato disposto degli artt. 2477 e 2403 c.c. sono attribuite ad un Collegio Sindacale. L'attività di revisione legale dei conti ex art. 14 ss. D.lgs. n. 39/2010 è affidata ad una società di revisione.

¹ Peralisi Maip S.p.A. (di seguito anche "Peralisi" o la "Società"), con sede legale a Jesi (AN), via Don Battistoni n. 1, codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Ancona 00696010420, a socio unico Frapi S.p.A.

Obiettivi del Modello.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231², recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per alcune tipologie di reato, qualora commessi da:

- soggetti in posizione apicale (ovvero, aventi funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso);
- soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Il Decreto individua, come **esimente** dalla responsabilità dell'ente, l'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal decreto medesimo.

Qualora venga consumato un reato richiamato dal Decreto e la società non possa dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione, gestione e controllo³, si espone al rischio di essere destinataria di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva.

Un modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi del Decreto, deve essere realizzato e implementato al fine di prevenire, nei limiti della ragionevolezza, la commissione dei reati contemplati dal decreto stesso.

² D'ora in poi, anche, il "Decreto". Il provvedimento, rubricato «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, è stato emanato in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Quest'ultima trova il suo antecedente logico in una serie di atti stipulati a livello internazionale, elaborati in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione Europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo stipulato a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, di detta convenzione, con annessa dichiarazione, stipulata a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997.

³ Di seguito anche il "Modello".

Dato simile contesto, Pieralisi Maip S.p.A. ha provveduto a:

- adottare un proprio Modello organizzativo, di gestione controllo;
- adottare un Codice Etico;
- istituire un Organismo di Vigilanza, per sorvegliare sull'osservanza, funzionamento ed aggiornamento del modello implementato.

Il presente Modello è composto operativamente di una Parte Generale, di una Parte Speciale e di Allegati (Codice Etico e Protocollo Istitutivo dell'Organismo di Vigilanza).

PARTE GENERALE

1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti: introduzione.

1.1 Regime giuridico della responsabilità.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, definita amministrativa, ma dal carattere afflittivo sostanzialmente di natura penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere, per taluni reati, qualora commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica, apicale o dipendente.

Presupposti applicativi:

- inclusione dell'ente tra quelli ai quali si applica il Decreto (art. 1);
- commissione di un reato compreso, tra quelli elencati dallo stesso Decreto (art. 24 e ss.), nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- essere, l'autore del reato, soggetto investito di funzioni apicali (art. 6) o subordinate (art. 7) all'interno dell'ente;
- mancata adozione o attuazione, da parte dell'ente, di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- in alternativa, ma solo per il caso di reato commesso da un apicale, mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente (o insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) ed elusione fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente.

1.2 La fattispecie normativa.

Perché si possa parlare di illecito dell'ente occorrono l'esistenza di **elementi positivi** e l'assenza di **elementi negativi**.

1.2.1 Gli elementi positivi della fattispecie:

- il Decreto si applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica, fatta eccezione per lo Stato e gli enti che svolgono funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici;
- la responsabilità sorge qualora sia stato commesso un reato:
 - compreso tra quelli indicati dal Decreto nell'apposito elenco (artt. 24 e ss.);

- o **nell'interesse** o a **vantaggio** dell'ente, salvo che in quest'ultima ipotesi il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- o da parte di una persona fisica, la quale sia:
 - collocata in **posizione apicale**, cioè eserciti funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oppure eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso⁴;
 - **sottoposta** alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale⁵.

L'elenco dei reati.

Alla data di approvazione del presente Modello, risultano richiamati nel Decreto, in funzione di presupposti della responsabilità dell'ente, i seguenti reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche tentata:

(i) Delitti contro la Pubblica Amministrazione - artt. 24 e 25

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), anche nella forma aggravata (art. 319 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli Organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);

⁴ In seguito, anche "Soggetto Apicale" o "Apicale".

⁵ In seguito, anche "Soggetto Subordinato" o "Subordinato".

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).

(ii) Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24 bis

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

(iii) Delitti di criminalità organizzata - art. 24 *ter*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Delitti in materia di armi (art. 407, comma 2 lett. a) n. 5). c.p.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 10 L. 146/2006 e art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973);
- Associazione per delinquere commessa in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso commessa in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 416 bis c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope commessa in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 74 D.P.R. 309/1990).

(iv) Delitti contro la fede pubblica - art. 25 bis

- Falsificazione di monete (art. 453 c.p.);
- Alterazioni di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

(v) Delitti contro l'industria e il commercio - art. 25 bis 1

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

(vi) Reati societari - art. 25 ter

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 173 bis D.lgs. 58/98);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

(vii) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25 quater

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali.

(viii) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25 quater1

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

(ix) Delitti contro la personalità individuale - art. 25 quinquies

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1, c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

(x) Abusi di mercato - art. 25 sexies

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

(xi) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - art. 25 septies

- Omicidio Colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

(xii) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio - art. 25 octies

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

- Autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.).

(xiii) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25 *novies*

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; reati puniti anche se commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, comma 1, lett. *a-bis* e comma 3 L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, L. 633/1941); Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis*, comma 2, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* L. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. 633/1941).

(xiv) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25 decies

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria commessa in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale commesso in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 378 c.p.)

(xv) Reati Ambientali - art. 25 undecies

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, comma 5, primo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, comma 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 137, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, comma 5, secondo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in violazione dei divieti previsti dagli articoli 103 e 104 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (art. 9 D.lgs. 202/07);
- Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (art. 8 D.lgs. 202/07).

Nel settore dei **rifiuti**, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:

- Gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lettera a) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, lettera b) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo, comma 4, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e pericolosi (art. 257, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Spedizione illecita di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 1526);
- Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (art. 260 bis D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Nel settore dell'**inquinamento atmosferico**, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:

- Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 549/1993).

Nel settore del **commercio di specie animali e vegetali protette**, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, art. 2 e art. 6, L. 150/92);
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 *bis*, comma 1, L. 150/92);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, L. 150/92).

(xvi) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25 duodecies.

⁶ Nel Decreto è ancora presente il riferimento all'art. 260 T.U. Ambiente. Tale norma, tuttavia, è stata abrogata dal D.lgs. n. 21/2018, c.d. "Riserva di Codice", ed il contenuto della stessa è confluito nell'art. 452 *quaterdecies* c.p.

- Occupazione e impiego di personale proveniente da paesi terzi senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare in forma aggravata (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286/1998);
- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 286/1998).

(xvii) Razzismo e xenofobia - art. 25 terdecies

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, comma 3 bis, L. 654/1975⁷).

(xviii) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati – art. 25 quaterdecies

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

(xix) Reati tributari – art. 25 quinquiesdecies

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000).

1.2.2 Gli elementi negativi della fattispecie.

Nonostante la presenza di tutti gli **elementi positivi** descritti, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'ente **non sussiste** se il reato è stato commesso:

- da un **Soggetto Apicale**, qualora l'ente provi che:
 - l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

⁷ Nel Decreto è ancora presente il riferimento all'art. 3, comma 3 bis, L. n. 654/75. Tale norma, tuttavia, è stata abrogata dal D.lgs. n. 21/2018, c.d. "Riserva di Codice", ed il contenuto della stessa è confluito nell'art. 604 bis c.p.

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l'Organo di Vigilanza);
 - le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V.").
- da un **Soggetto Subordinato**, qualora non vi sia stata inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo.

1.3 L'interesse di Gruppo.

Nei casi in cui l'intreccio di partecipazioni societarie consente di ritenere l'effettiva esistenza di un Gruppo, la consumazione di un reato i cui effetti favorevoli sono destinati a riverberarsi immediatamente nella sfera giuridica di una controllata non necessariamente può ritenersi consumato nel suo esclusivo interesse, atteso che il risultato della sua gestione si riflette inevitabilmente in quello del gruppo a cui appartiene.

In tale ipotesi, il coinvolgimento del vertice apicale della controllante nella commissione del reato inevitabilmente determinerebbe la responsabilità di quest'ultima, atteso che la stessa, in forza dei poteri di direzione e di controllo che discendono dalla sua posizione, di quell'interesse di gruppo è in qualche modo la depositaria.

L'interesse della controllata è comunque anche quello della controllante, che dal successo della prima sarebbe destinata a ricavare in ogni caso un vantaggio.

L'argine normativo all'estensione della responsabilità alla *holding* sarebbe rappresentato dal fatto che la responsabilità della medesima società è legata anche alla sussistenza di un rapporto qualificato tra essa e la persona fisica che commette il reato (soggetto apicale o subordinato nell'organigramma dell'ente).

Tuttavia, come è stato autorevolmente rilevato, il requisito predetto è aggirabile mediante il ricorso alla categoria dell'omesso impedimento del reato altrui (ex art. 40 comma 2 c.p.), integrata con la figura del concorso di persone mediante omissione.

Nel caso di un delitto commesso da un amministratore o dirigente (o sottoposto) di una società - delitto ovviamente che sia rilevante agli effetti della responsabilità dell'ente e nell'interesse di questa società - è facile ipotizzare a carico delle persone fisiche che amministrano o dirigono la *holding* l'accusa di non avere impedito il delitto e quindi l'accusa di concorso nel reato mediante l'omesso impedimento (artt. 40, comma 2 e 110 c.p.).

La responsabilità all'interno dei gruppi societari può facilmente trasmigrare anche facendo ricorso alla figura dell'amministratore di fatto, oggi definita dall'art. 2639 c.c.

A parte i casi, molto frequenti, in cui un amministratore della *holding* sia anche co-amministratore dirigente "di diritto" della società controllata (di solito operativa), accade spesso che alla persona fisica che abbia commesso il fatto di reato e che sia inserita nell'organigramma di una controllata, sia contestata la qualifica di amministratore di fatto della capogruppo (ovvero l'inverso: l'amministratore della *holding* e qualificato come amministratore di fatto di una controllata operativa).

Va, peraltro, ribadito, che il c.d. interesse di gruppo non può essere desunto dalla mera esistenza del gruppo stesso: è indubitabile che possa essere effettivamente riconosciuto in concreto che l'azione della singola controllata sia stata ispirata dal perseguimento di un interesse che trascende quello proprio (e che quindi può addirittura contrastare con quest'ultimo), ma questo non può essere automaticamente dedotto dalla semplice appartenenza della società ad un gruppo, dovendo invece essere oggetto di specifico accertamento.

Ancor meno automatica, poi, può essere l'imputazione dell'interesse di gruppo alla controllante, sempre e comunque intesa come la depositaria dello stesso.

1.4 Reati commessi all'estero.

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati commessi all'estero.

I presupposti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 codice penale;
- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.5 Le sanzioni.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la pubblicazione della sentenza di condanna;
- la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un processo penale. Quelle **interdittive** possono essere applicate anche in via **cautelare**, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente a norma del Decreto;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

a) La sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a € 10.329,00 e non superiore – salvo casi specifici – a € 1.549.000,00 da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico, fondato sulla determinazione del valore di una singola quota e moltiplicato per un numero di quote proporzionato alla valutazione di responsabilità della persona giuridica e alla sua capacità economica (c.d. sistema per *quote*).

b) Le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive consistono:

- nella interdizione dall'esercizio dell'attività, che comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione (anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a certi rami dell'Amministrazione), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche ricorrano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente **interesse proprio o di terzi** e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il **danno** patrimoniale cagionato è di **particolare tenuità**;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - l'ente ha **risarcito integralmente il danno** e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - l'ente ha **eliminato le carenze organizzative** che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;

- l'ente ha **messo a disposizione il profitto** conseguito ai fini della confisca.

c) La pubblicazione della sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza di condanna avviene, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

d) La confisca.

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

2. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto (art. 5 comma 1), qualora l'ente dimostri:

- di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, **prima** della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di **vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo **fraudolentemente** i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia omessa e insufficiente **vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2.1 Il Modello in funzione esimente dal reato.

L'adozione del Modello organizzativo costituisce dunque la **misura ideale** della diligenza richiesta dal legislatore e rappresenta per l'ente lo strumento spendibile per andare esente da responsabilità. La **mera adozione** del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da

individuarsi nell'organo titolare del potere di gestione – **non** pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il **Modello** sia anche **efficace** ed **effettivo**.

Quanto all'**efficacia** del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, del Decreto, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di **gestione** delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di **informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Quanto alla **effettività** del Modello, necessita che esso sia **realmente attuato**, a tal fine richiedendosi (art. 7, comma 4, del Decreto):

- una **verifica periodica** e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello), oppure quando intervengano modifiche normative che amplino le fattispecie di reato in funzione di presupposti della responsabilità dell'ente;
- un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.2 Destinatari del Modello.

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali di Perialisi Maip S.p.A., i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dirigenti e i dipendenti.

Sono altresì tenuti al rispetto del Modello tutti i soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, tra cui fornitori, consulenti ed agenti, con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società si adopera per portare a conoscenza di tutti i destinatari il Modello e il Codice Etico, anche mediante:

- pubblicazione dell'intero Modello e del Codice Etico sulla rete intranet aziendale;
- affissione dell'intero Modello e del Codice Etico in tutti i siti aziendali in modo da garantirne la pubblica consultazione;
- pubblicazione della Parte Generale del Modello e del Codice Etico sul sito internet della Società.

2.3 Formazione del personale e aggiornamento del Modello.

Perché possa considerarsi effettivamente implementato, il Modello organizzativo deve essere portato a conoscenza degli apicali e dei dipendenti, attraverso un capillare programma di formazione, che preveda anche adeguate modalità di verifica dell'apprendimento. Inoltre, ogniqualvolta si ravvisi una modifica della struttura organizzativa, dell'evoluzione delle esigenze aziendali e dell'evolversi del catalogo dei reati presupposto, la Società deve valutare l'opportunità di aggiornare il Modello.

Ad ogni aggiornamento, la Società si adopera per favorire la massima diffusione della versione del Modello da ultimo adottata con le modalità più opportune.

Il piano di formazione e comunicazione intende comunicare a tutti i portatori d'interesse le regole e le disposizioni previste dal Modello, al fine di conseguire la loro più ampia conoscenza e condivisione. Il piano di formazione e comunicazione ha la finalità di sensibilizzare il personale dipendente, attraverso mirati corsi di formazione, alla corretta presa in carico delle disposizioni previste dal Modello, nonché al rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in vigore.

2.4 Pieralisi Maip S.p.A. e l'adozione del Modello.

La realizzazione del Modello organizzativo ha contemplato una mappatura delle attività sensibili, condotta attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante a questi fini e delle procedure esistenti e attraverso la realizzazione di interviste con i soggetti che ricoprono funzioni apicali e dirigenziali nell'ambito della struttura aziendale.

Identificati i profili di rischio, è stata effettuata una *gap analysis*, intesa a valutare l'adeguatezza dei presidi esistenti. I risultati dell'attività di *risk assessment* sono stati trasfusi nel Documento di Valutazione dei Rischi.

L'attività di identificazione ed analisi delle attività sensibili deve essere promossa ogni volta che si presentino dei cambiamenti di natura organizzativa e di natura normativa.



Il Modello Organizzativo di Pieralisi Maip S.p.A. è così strutturato:

- **Parte Generale:** illustra i principi basilari della responsabilità degli enti e delle società. Illustra anche il ruolo e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché il sistema sanzionatorio previsto per l'ipotesi di violazione del Modello.
- **Parte Speciale:** contiene l'elenco e la descrizione dei reati rilevanti e delle sanzioni che possono essere applicate in caso di condanna della Società. Individua i principi generali di comportamento onde prevenire i reati descritti.
- **Allegati:**
 - **Codice Etico:** contiene i principi fondamentali, ispiratori dell'intera attività sociale. Esso intende promuovere e diffondere la visione e la missione della

Società, evidenziando un sistema di valori etici e di regole comportamentali intese a favorire, da parte dei dipendenti e dei terzi coinvolti, l'impegno ad una condotta moralmente corretta e il rispetto della normativa in vigore;

- **Protocollo istitutivo dell'Organismo di Vigilanza:** esso contiene i criteri per provvedere all'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, le cause di ineleggibilità e decadenza e i principi che regolano i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso.

3. L'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto pone come **condizione** per la concessione **dell'esimente** dalla responsabilità amministrativa dell'ente il fatto che sia stato affidato a un apposito organismo dell'ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo⁸) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza⁹ è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Peralisi Maip S.p.A., contestualmente all'adozione del Modello.

L'O.d.V. di Peralisi Maip S.p.A. è un organismo a composizione **collegiale**, formato da tre membri.

Per tutto quanto non sia previsto in questa Parte Generale del Modello, si rinvia al Protocollo istitutivo dell'Organismo di Vigilanza (in Allegato).

3.1 Funzioni e poteri.

All'Organismo di Vigilanza viene affidato il **compito** di vigilare:

- sulla **effettività** del Modello, affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano a quanto in esso previsto;

⁸ L'articolo 6, primo comma, alla lettera b) dispone, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, che «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*» deve essere affidato «*ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*». Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei *sottoposti all'altrui direzione*, ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'articolo 7, quarto comma, lettera a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*; attività questa di tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza. L'O.d.V. è dunque la funzione aziendale cui spetta la vigilanza del Modello, in termini di controllo sulle procedure etiche, organizzative e gestionali.

⁹ Di seguito anche "Organismo" o "O.d.V."

- sull'**efficacia** del Modello, al fine di verificare che lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto;
- sulla necessità di **aggiornamento** del Modello.

Compiti dell'O.d.V.:

- verificare periodicamente la **mappa delle aree a rischio** reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, all'O.d.V. devono essere segnalate, da parte del *management* e dei dipendenti, le eventuali situazioni che possono esporre Peralisi Maip S.p.A. al rischio-reato;
- assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria dei responsabili delle singole funzioni;
- verificare l'**adeguatezza** ed **efficacia** del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente **verifiche** mirate **su determinate operazioni** o atti specifici posti in essere, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili;
- **prevedere** uno scambio di informazioni con i responsabili delle singole aree societarie al fine di aggiornare la mappa delle attività sensibili;
- **garantire** che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- **raccogliere**, elaborare e conservare tutte le **informazioni** rilevanti ricevute nell'espletamento dell'attività di vigilanza;
- **vigilare** sugli aspetti dell'attività che possono esporre la Società alle conseguenze della commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- **promuovere** iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- verificare l'**adeguatezza** del **sistema di controllo interno** in relazione alle prescrizioni normative;
- **riferire** periodicamente al Consiglio di Amministrazione o in merito all'attuazione del Modello.

L'attività di **costante verifica** deve essere diretta in duplice direzione:

- (i) Qualora emerga che lo stato di attuazione degli *standard* operativi richiesti sia carente, è compito dell'O.d.V.:
- **sollecitare** i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
 - **indicare** direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie azioni;
 - **segnalare** i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
- (ii) Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga una inidoneità dello stesso ad evitare il rischio reato, l'O.d.V. deve **attivarsi** per garantirne l'aggiornamento.

3.2 Reporting al Management.

L'O.d.V. ha la responsabilità, nei confronti del *Management*, di **comunicare**:

- **con cadenza annuale** il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, nonché una relazione dell'attività svolta;
- **immediatamente** eventuali problematiche significative scaturite dalle attività.

L'O.d.V. deve, inoltre, valutando le singole circostanze:

- **comunicare** i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora rilevanti per l'attività societaria;
- **segnalare** eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure e/o protocolli aziendali.

Gli originali ovvero le copie delle relazioni/comunicazione e/o segnalazioni saranno custodite nell'archivio dell'O.d.V.

3.3 Reporting all'Organismo di Vigilanza.

Le comunicazioni verso l'O.d.V. avvengono mediante due strumenti principali:

- a) Segnalazioni ad evento;**
- b) Flussi informativi periodici.**

a) Segnalazioni ad evento.

Si tratta di segnalazioni desinate all'Organismo con la quale si comunicano:

- informazioni relative alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione, di reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello o al Codice Etico;
- circostanze, inerenti l'attività aziendale, che espongono la Società al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della Società stessa, di uno dei reati previsti dal Decreto.

Valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- **ciascun dipendente** deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello e/o del Codice Etico contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'O.d.V.;
- ciascun **Responsabile di Funzione** deve raccogliere e trasmettere all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni;
- i **consulenti** e i **collaboratori**, per quanto riguarda l'attività svolta per o nei confronti della Società effettuano la segnalazione direttamente all'O.d.V.
- l'O.d.V valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere;
- gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto dal **sistema disciplinare** regolato dall'azienda.

Le segnalazioni possono essere inviate all'O.d.V. tramite:

- **Casella di posta elettronica dedicata all'O.d.V. : organismodivigilanza@pialisi.com**
- **Posta ordinaria: Jesi (AN), via Don Battistoni 1. Riportando sulla busta la dicitura: "All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Pialisi Maip S.p.A.- Strettamente confidenziale".**

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e avere ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazione del presente Modello di cui i soggetti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'O.d.V. prenderà in considerazione anche le **segnalazioni anonime**, intendendosi per segnalazione anonima qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano

esplicitate, né siano rintracciabili, fatta eccezione per le segnalazioni di contenuto generico e/o confuso.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Perialisi Maip S.p.A. o delle persone accusate in mala fede.

Ogni informazione, segnalazione e/o *report* previsti nel Modello è conservata dall'O.d.V. in un apposito *database* informatico e/o cartaceo il cui accesso è vietato a soggetti terzi, salvi gli obblighi di ostensione previsti dalla Legge.

b) Flussi informativi periodici.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'O.d.V., tramite periodici flussi informativi stabiliti dall'Organismo, informazioni inerenti ad attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione di reati.

A titolo esemplificativo, si tratterà delle informazioni relative:

- ai procedimenti penali e disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione o di presunta violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia Autorità pubblica di vigilanza ovvero Giudiziaria ovvero d'iniziativa della Polizia Giudiziaria;
- alle richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti degli organi sociali, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal predetto Decreto, che riguardano direttamente o indirettamente la Società;
- agli infortuni e *near miss* verificatisi in azienda;
- alle sponsorizzazioni effettuate;
- alle deroghe alle procedure societarie.

I flussi informativi, disciplinati dall'Organismo, sono compilati, sottoscritti e trasmessi dai singoli Responsabili di funzioni alla casella di posta elettronica dell'O.d.V. **con cadenza semestrale.**

3.4 Le segnalazioni e la legge 179/2017 (c.d. *Whistleblowing*).

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179/2017 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

La legge prevede la possibilità per tutti coloro che, a qualsiasi titolo rappresentino, dirigano o lavorino per l'ente di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente ex D.lgs. 231/2001, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Pieralisi Maip S.p.A. garantisce misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Nel sistema disciplinare adottato dalla Società saranno previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

La legge prevede altresì la possibilità di denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni in oggetto, nonché la nullità del licenziamento o del demansionamento ritorsivo.

A tal fine, per attuare pienamente le disposizioni della legge, si rende noto che, nell'attesa della predisposizione di una modalità *ad hoc* secondo le linee guida in fase di consolidamento, potranno essere utilizzati, quali canali per le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, i canali dell'Organismo di Vigilanza di Pieralisi Maip S.p.A.:

- Casella di posta elettronica dedicata all'O.d.V.: organismodivigilanza@pieralisi.com

- Posta ordinaria: Jesi (AN), via Don Battistoni 1. Riportando sulla busta la dicitura: “All’attenzione dell’Organismo di Vigilanza di Peralisi Maip S.p.A.- Strettamente confidenziale”.

Si ricorda che è, in ogni caso, vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l’inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniöse;
- l’inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza, di concerto con le competenti funzioni aziendali, sensibilizzare i lavoratori verso la tematica *de qua*, facendo in modo che i canali a disposizione siano conosciuti anche ai soggetti che, a qualsiasi titolo, prestano attività lavorativa per Peralisi.

4. Il sistema sanzionatorio.

4.1 Premessa.

L’efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo necessita di un adeguato **sistema sanzionatorio**. Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. *e*, e 7, comma 4, lett. *b* del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un **sistema disciplinare** idoneo a **sanzionare** il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Requisiti indispensabili del sistema sanzionatorio sono:

- **Specificità ed autonomia:** la *specificità* si estrinseca nella predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla Società inteso a sanzionare ogni violazione del Modello, indipendentemente dal fatto che da essa consegua o meno la commissione di un reato.

L’*autonomia* si traduce nell’autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno rispetto ai sistemi esterni (es. giudizio penale). La Società è tenuta a

sanzionare la violazione indipendentemente dall'andamento dell'eventuale giudizio penale instauratosi.

- **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di applicazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la Società;
- **Idoneità:** il sistema deve essere efficiente ed efficace in senso preventivo del reato;
- **Proporzionalità:** la sanzione applicabile od applicata deve essere proporzionata alla violazione rilevata e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale;
- **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i destinatari.

In ogni caso deve essere assicurato il **diritto di difesa** al soggetto al quale sia stato contestato l'addebito.

4.2 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare.

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del Decreto e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente sistema sanzionatorio sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore; assicura altresì che l'*iter* procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è conforme al disposto dell'art. 7 della L. n. 300, del 30 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori).

Per i destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i soggetti esterni), le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

4.3 Illeciti disciplinari.

I comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione delle singole regole comportamentali del presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Assumono rilievo gli illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del Decreto;
- la violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero mediante impedimento del controllo o dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'O.d.V.;
- inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- inosservanza degli obblighi di informativa all'O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico;
- omessa vigilanza in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti, funzionale alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio-reato;
- omessa comunicazione in qualità di "responsabile funzionale" al responsabile gerarchico e/o all' O.d.V. sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati;
- inosservanza degli obblighi di comportamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro come disciplinati dalla legge (art. 20 del D.lgs. 81/2008), regolamenti e/o altre disposizioni aziendali;
- violazione o omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi prescrizione diretta a prevenire inquinamento o danno ambientale;
- violazione delle misure di tutela di coloro che effettuano segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto;
- effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

4.4 Destinatari e loro doveri: *iter* procedurale.

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello stesso. I destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e le misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale che potrebbe legittimare la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il **procedimento** per l'irrogazione delle sanzioni di seguito elencate tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'O.d.V. verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra individuati, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

Ogni violazione del Modello deve essere comunicata, per iscritto, all'O.d.V., ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'O.d.V. deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'O.d.V. informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via al procedimento al fine di muovere le contestazioni e la eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli organi aziendali competenti.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui ai paragrafi successivi.

4.5 Principi generali relativi alle sanzioni.

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione d'infrazioni, deve considerare:

- la gravità dell'inadempimento;
- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale, specie in considerazione delle responsabilità connesse alla sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario (come la commissione di illeciti e/o la comminazione di precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso soggetto).

4.6 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, per il personale dipendente, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si prevedono le seguenti sanzioni:

- **richiamo verbale:** nei casi di violazione colposa delle procedure e prescrizioni indicati nella presente sezione, e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza esterna; recidiva, nel biennio, delle violazioni delle procedure e prescrizioni di cui al precedente punto, non aventi rilevanza esterna;
- **rimprovero scritto:** nell'ipotesi di recidiva nel biennio nei casi di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni indicati nella presente Sezione aventi rilevanza esterna, e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza esterna;
- **multa** non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione dell'ammonizione scritta, nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento

colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello (inosservanza di un obbligo di informativa all'O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale; reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle procedure e prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano, un rapporto e/o un procedimento di cui una delle parti è la Pubblica Amministrazione);

- **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni:** oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di grave violazione delle procedure e/o prescrizioni indicate nella presente sezione, tali da esporre la Società al rischio di sanzioni e responsabilità (inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti inerenti rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o le attività degli organi sociali; omessa vigilanza dei superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionali alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato; infondate segnalazioni relative a violazioni del Modello e del Codice Etico, effettuate con dolo; inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale ovvero utilizzazione non appropriata di dispositivi di protezione ovvero ancora mancata partecipazione a programmi di formazione e/o addestramento organizzati dal datore di lavoro);
- **licenziamento con preavviso:** in caso di reiterata grave violazione delle procedure e/o prescrizioni indicate nella presente sezione aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree a rischio reato individuate nella Parte Speciale del Modello.
- **licenziamento senza preavviso:** per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (c.d. **giusta causa**, come: la violazione di regole, procedure, prescrizioni del Modello, ovvero del Codice Etico, aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato fra quelli

previsti nel Decreto, a prescindere dal perfezionamento del reato stesso, tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro; violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse; inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, dal RSPP, e dai preposti ai fini della protezione collettiva ovvero rimozione o modifica senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o segnalazione o controllo ovvero compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre pericolose che possano compromettere l'incolumità propria o di altri lavoratori ovvero ancora, mancata segnalazione al datore di lavoro, dirigente, RSPP, o preposto, di eventuali condizioni di pericolo grave e incombente).

4.7 Sanzioni nei confronti dei dirigenti.

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua **natura fiduciaria**. Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno; pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e l'obbligo di farlo rispettare è considerato **elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale**, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi dipendono gerarchicamente.

Eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti della Società, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società, potranno essere sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso. Ferma la facoltà di recesso, anche per giusta causa, le eventuali sanzioni saranno applicate nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati al paragrafo *Principi generali relativi alle sanzioni*, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali previste dal CCNL.

Premesso che il sistema disciplinare è applicabile dalla Società ai dirigenti a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o procedimento penale, nel caso in cui le infrazioni del Modello da parte dei dirigenti possano integrare una fattispecie

penalmente rilevante, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione del dirigente ad incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.

La Società, qualora ritenga che i fatti accertati siano tali da integrare una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, potrà procedere al licenziamento del dirigente indipendentemente dalla chiusura del procedimento penale in corso.

4.8 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale che compongono l'organo di amministrazione.

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne prospettano l'immagine verso i dipendenti, i clienti, i creditori, le Autorità di Vigilanza.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della Società è, a tutti gli effetti, regolata dall'art. 2392 c.c.¹⁰

Il **Consiglio di Amministrazione** è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del/dei preposti/delegati che hanno commesso le infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione potrà essere coadiuvato dall'O.d.V.

¹⁰ Art. 2392 c.c. Responsabilità verso la società.

1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
2. In ogni caso, gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Le sanzioni applicabili nei confronti del/dei preposti/delegati sono la revoca delle deleghe o dell'incarico e, nel caso in cui il preposto/delegato sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento.

4.9 Misure nei confronti dei soggetti esterni.

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni (i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i *partner*, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo.

A tal fine, i contratti stipulati dalla Società con i suddetti soggetti esterni devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Codice Etico e del Modello adottati dalla Società e di aderire ai principi espressi del Decreto. Se trattasi di soggetto straniero o operante all'estero, lo stesso dovrà dichiarare di rispettare la normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possono determinare la responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo alla Società.

L'O.d.V., in coordinamento con il Consiglio di Amministrazione, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai soggetti esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

I contratti con i soggetti esterni conterranno una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connesse all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto della Società di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte.

È compito della funzione aziendale che si avvale dei soggetti esterni annotare ogni dato ed ogni notizia che consenta di conoscere e valutare i comportamenti dei medesimi. Nell'ipotesi in cui l'O.d.V. ne faccia richiesta, i medesimi dati devono essere messi a sua disposizione.

4.10 Procedimento sanzionatorio.

I principi che reggono il procedimento sanzionatorio sono improntati ai criteri di:

- **legalità e tipicità:** le sanzioni adottabili sono quelle specificate dal Modello e l'addebito che le giustifica deve corrispondere all'addebito contestato;
- **integrabilità:** il sistema sanzionatorio del Modello si integra con il sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicabile alle diverse categorie di lavoratori presenti in Perialisi Maip S.p.A.;
- **pubblicità:** la Società deve dare massima e adeguata conoscibilità del sistema sanzionatorio;
- **contraddittorio:** gli addebiti dovranno essere contestati per iscritto ed in modo specifico;
- **tempestività:** il procedimento disciplinare che ne consegue e l'eventuale applicazione della sanzione devono avvenire entro un tempo certo e ragionevole;
- **gradualità:** le sanzioni sono previste in misura differente per corrispondere adeguatamente alla diversa gravità dell'infrazione commessa.

PARTE SPECIALE

Introduzione.

Nella **Parte Speciale** che segue vengono richiamati e analizzati i reati, presenti nel Decreto, che più rilevano in relazione al tipo di attività svolta da Perialisi Maip S.p.A. Per quanto non specificato in questa Parte Speciale, si fa riferimento al testo del Decreto e agli articoli di legge in esso richiamati.

Nella parte speciale, per ogni categoria di reato individuata dal D.lgs. 231/01, a seguito delle attività di *risk assessment*, sono state individuate le aree di attività considerate “a rischio”, ossia quelle aree aziendali rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati. In particolare, si è distinto tra:

- Aree a rischio reato “diretto”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività strettamente connesse alle fattispecie di reato in analisi;
- Aree “strumentali”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che possono qualificarsi come strumentali per la commissione dei reati nelle aree a rischio diretto.

Si precisa che, laddove un’area presenti le caratteristiche sia di area a rischio reato diretto che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Sono stati poi individuati i principi che devono regolare le attività in rassegna.

Destinatari della Parte Speciale.

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di Perialisi Maip S.p.A.

L’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, tra cui fornitori, consulenti ed agenti, con particolare riferimento a quelli che operano nell’ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

La presente Parte Speciale del Modello ha il duplice obiettivo di illustrare le fattispecie di reato potenzialmente realizzabili attraverso l’attività svolta in Perialisi Maip S.p.A. e di fornire regole di condotta per indirizzare l’operare dei Destinatari del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati che possono comportare la responsabilità della Società.

1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

A norma dell'articolo 24 del Decreto («*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*»), rilevano:

- art. 316 *bis* c.p.: malversazione a danno dello Stato;
- art. 316 *ter* c.p.: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 640 *bis* c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640 *ter* c.p.: frode informatica.

Viene considerato come “*Ente della pubblica amministrazione*” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi, quali:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- *Authorities* (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee).

Art. 316 *bis* c.p.: Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico

interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come “attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un’onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato”.

L’elemento oggettivo consiste nel non procedere all’utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Considerato che il reato si ritiene consumato con la fase esecutiva, esso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 quote a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso delle sue qualità e dei suoi poteri.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La fattispecie in questione ha natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640 *bis*), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato

Per l'integrazione del reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316 *bis* c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

La condotta può essere sia commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) sia omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute) ed è punibile anche il mero tentativo.

Il soggetto deve agire con coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 quote a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 640 c.p.: Truffa.

1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) [...];

2 bis) [...];

3) [...].

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica

Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il reato di truffa può altresì realizzarsi qualora si tacciano informazioni che si è obbligati a fornire e che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria, e consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i cd artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 quote a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per

erogazione pubblica” va intesa “ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell’Unione Europea”.

L’oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate.

Il reato si configura solo se l’oggetto della condotta penalmente rilevante proviene dallo Stato, da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l’attività amministrativa) o dalla Comunità Europea.

La truffa si consuma nel momento in cui il bene che rappresenta l’ingiusto profitto entra nella disponibilità dell’agente. Allorquando la sovvenzione indebitamente percepita sia erogata in ratei periodici, il reato *de quo* deve considerarsi a consumazione prolungata: ne discende che il momento consumativo coincide con la cessazione dei pagamenti che segna anche la fine dell’aggravamento del danno¹¹.

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 quote a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 640 ter c.p.: Frode informatica.

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

¹¹ Cassazione penale sez. fer., 06/08/2019, n. 44878.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività delittuosa viene posta in essere attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico e non è richiesta l'induzione in errore della vittima.

Il primo tipo di intervento "fraudolento" menzionato nella norma in esame ha ad oggetto il "funzionamento di un sistema informatico o telematico" e consiste in una modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o trasmissione di dati realizzato da un sistema informatico. Fuoriescono dalla portata della norma incriminatrice quei sistemi informatici che assolvono a una funzione di mera protezione in quanto l'aggiramento di queste barriere tecnologiche non comporta di per sé un profitto ingiusto per l'agente, ma rende soltanto possibile una condotta successiva di aggressione al patrimonio altrui.

L'intervento senza diritto su informazioni destinate al trattamento informatico può realizzarsi sia nella fase che precede l'elaborazione in senso stretto, sia una volta terminata l'elaborazione e può consistere tanto in una alterazione o soppressione di dati contenuti nel sistema o su un supporto esterno, quanto nell'introduzione di dati falsi.

Ad esempio, costituisce un "intervento senza diritto" sui dati contenuti in un sistema informatico la modificazione dei dati relativi alla situazione del conto corrente sul quale si riflettono le conseguenze dell'operazione economica realizzata da chi ha conseguito abusivamente l'accesso al sistema.

L'elemento soggettivo necessario consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 quote a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

A norma dell'**articolo 25 del Decreto**, rubricato «*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*», rilevano:

- art. 317 c.p.: Concussione;
- art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 *bis* c.p.: Circostanze aggravanti;
- art. 319 *ter* c.p.: Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319 *quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 c.p.: Pene per il corruttore;
- art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione;
- art. 322 *bis* c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 346 *bis* c.p. Traffico di influenze illecite.

MEMORANDUM

Il criterio per distinguere la **concussione** dalla **corruzione** è quello del rapporto tra le volontà dei soggetti. In particolare:

- nella **corruzione** il rapporto è paritario e implica la libera convergenza delle volontà verso un comune obiettivo illecito ai danni della P.A.;
- nella **concussione** il pubblico agente esprime una volontà costringente o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo.

Elemento necessariamente comune alle due figure è l'esistenza di una **indebita erogazione** del privato al pubblico agente.

- **Pubblici Ufficiali:**

Art. 357 c.p. (Nozione del pubblico ufficiale): «*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Si precisa che:

- Sono *norme di diritto pubblico* quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.
- Il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.
- Il *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

La qualifica di **pubblico ufficiale** deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

Per **pubblica funzione** si intende il complesso di pensiero, di volontà e di azione, che si esplica, con attributi di autorità, nelle sfere di organi legislativi, amministrativi e giudiziari.

• **Incaricati di un pubblico servizio:**

Art. 358 c.p. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio): «*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Si precisa che:

- per “*a qualunque titolo*” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- per “*Pubblico Servizio*” si intende un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

- **Funzionario “di fatto”:**

Si parla di funzionario di fatto quando:

- l’atto formale di nomina del pubblico ufficio esista nel mondo giuridico, ma sia viziato, e pertanto annullabile o nullo;
oppure:
- l’ordinamento giuridico attribuisca alla P.A., attraverso ipotesi tassativamente previste, gli effetti dell’operato di soggetti che si ingeriscano nell’esercizio di pubbliche funzioni, sanando, in tal modo all’origine, quella che altrimenti sarebbe una situazione di carenza di potere in astratto e, quindi, di usurpazione.

- **Enti della pubblica amministrazione:**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Art. 317 c.p.: Concussione.

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La condotta penalmente rilevante è quella del pubblico ufficiale e/o dell’incaricato di pubblico servizio che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote.

La sanzione interdittiva va da 4 anni a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali mentre va da 2 anni a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri. Rileva l'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, consentendosi la repressione del fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati, laddove la dazione del denaro o di altra utilità non è correlato al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto. Con la novella legislativa del 2012 (legge Anticorruzione) è venuto meno anche qualsiasi riferimento alla "retribuzione" che presupponeva un rapporto sinallagmatico proporzionato tra le parti del *pactum sceleris*, laddove alla dazione o alla promessa dell'utilità doveva necessariamente corrispondere una controprestazione rappresentato dall'atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto qualificato.

La disciplina permette, oggi, di sanzionare penalmente anche i fatti di corruzione impropria susseguente attiva, prima non punibili. Infatti, la nuova formulazione dell'art. 318 c.p., facendo riferimento all'esercizio delle funzioni o dei poteri, e non più allo specifico atto, si pone quale norma incriminatrice generale dei fatti di corruzione.

Come evidenziato dall'art. 320 c.p. (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), a seguito dell'intervento riformatore del 2012, le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. **si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio**. In ogni caso, ai sensi del secondo comma, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 200 quote.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto – denaro o altra utilità – senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 600 quote.

La sanzione interdittiva va da 4 anni a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali mentre va da 2 anni a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 319 bis c.p.: Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Costituisce circostanza aggravante l'aver il fatto di cui all'articolo 319 per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei

quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 *bis* c.p.).

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote.

La sanzione interdittiva va da 4 anni a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali mentre va da 2 anni a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 319 *ter* c.p.: Corruzione in atti giudiziari.

1. Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto, per il comma 1 va da 200 a 600; mentre per il comma 2 va da 300 a 800 quote.

La sanzione interdittiva va da 4 anni a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali mentre va da 2 anni a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 319 *quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

La condotta del reato *de quo* consiste nella sola induzione, attività che lascia il soggetto libero di autodeterminarsi, a differenza della condotta costrittiva dell'art. 317 c.p.

Inoltre, il comma 2 prevede la punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

Ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si considererà integrato anche se commesso da membri degli organi delle Comunità europee e da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote.

La sanzione interdittiva va da 4 anni a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali mentre va da 2 anni a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

I casi di corruzione previsti dall'art. 321 c.p. implicano la punibilità oltre che del Pubblico Ufficiale (cd. corrotto), anche del privato che ha dato o promesso il bene o l'utilità (cd. corruttore). Nel reato di **corruzione** esiste tra corrotto e corruttore un **accordo** finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella **concussione** il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Nel caso di corruzione per esercizio della funzione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per il privato va da 100 a 200 quote.

Con riferimento alla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e alla corruzione in atti giudiziari la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il privato va da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 4 anni a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali e va da 2 anni a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Nel caso di concussione, anche aggravata, e corruzione in atti giudiziari dalla quale è derivata ingiusta condanna alla reclusione la sanzione amministrativa pecuniaria è da 300 a 800 quote, mentre a sanzione interdittiva va da 4 anni a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali e va da 2 anni a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.

Con il termine **offerta** si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la **promessa** consiste nell'impegno ad una prestazione futura. Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga la possibilità che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per il primo e il terzo comma va da 100 a 200 quote.

Per il secondo e il quarto comma va la sanzione amministrativa pecuniaria è da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 4 anni a 7 anni se il delitto è commesso da soggetti apicali e va da 2 anni a 4 anni se il delitto è commesso da soggetti subordinati.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 346 *bis* c.p.: Traffico di influenze illecite.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il reato in questione nasce per punire le condotte dei soggetti che si interpongono tra il pubblico funzionario e il privato in una fase prodromica al raggiungimento dell'accordo corruttivo.

Le condotte descritte dal primo comma puniscono chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con il pubblico funzionario, si fa dare o promettere, per sé o per altri, un vantaggio o come prezzo della propria intermediazione, oppure per remunerare l'agente pubblico per compiere un atto del suo ufficio.

Costituisce un'aggravante remunerare l'agente pubblico per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio oppure se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio dell'attività giudiziaria.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per va da 100 a 200 quote.

Si evidenzia che l'art. 25, comma 5 bis, del Decreto, introdotto dalla L. n. 3/2019 ha previsto che:

“Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.

Le attività sensibili ex artt. 24 e 25 del Decreto.

Dal *risk assessment* effettuato risultano le seguenti aree a rischio diretto:

- Ottenimento e gestione dei finanziamenti pubblici per la formazione dei dipendenti o per attività di ricerca;
- Vendita ad enti pubblici;

- Partecipazione a gare;
- Rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ispettive;
- Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria.

Sono altresì state individuate le seguenti aree strumentali:

- Raccolta di informazioni dai responsabili di funzione e predisposizione della documentazione da trasmettere;
- Stipulazione di contratti;
- Rendicontazione dei progetti;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione flussi finanziari;
- Selezione e gestione fornitori/consulenti e definizione del fabbisogno
- Concessione *benefit* aziendali;
- Utilizzo piccola cassa.

Principi generali di comportamento.

Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

La Società, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, **riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività a soggetti a ciò appositamente autorizzati, che agiscano congiuntamente ad altro soggetto.**

In sede di incontri formali ed informali è vietato indurre la Pubblica Amministrazione a favorire gli interessi della Società.

È obbligatorio raccogliere e **conservare la documentazione** relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione e redigere, all'esito di ogni incontro un *report* dettagliato dell'attività svolta.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono **contenere solo elementi assolutamente veritieri**, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata.

L'impiego di qualsiasi erogazione ottenuta dalla Pubblica Amministrazione deve essere portato a conoscenza del reparto *finance* della Società, il quale verifica la corretta destinazione d'uso delle somme.

Il Consiglio di Amministrazione deve approvare qualsiasi impiego di erogazioni ottenute dalla Pubblica Amministrazione. L'impiego delle somme deve essere documentato e conservato presso la Direzione Amministrativa.

È sempre vietato effettuare omaggi o regalie, anche in occasione di ricorrenze, a esponenti della Pubblica Amministrazione.

Rapporti con organi ispettivi

I rapporti con organi ispettivi devono essere tenuti da soggetti autorizzati. Ove possibile deve essere garantita la presenza di due persone al fine di evitare condotte e atteggiamenti volti a condizionare illegittimamente il comportamento e le decisioni del personale incaricato dello svolgimento dell'attività di accertamento.

L'esponente aziendale che ha seguito la visita deve predisporre un *report* della verifica e trasmetterlo alla Direzione Amministrativa per la conservazione.

Gestione del personale

Nella selezione e gestione del personale Pieralisi garantisce l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che rispondano ad esigenze di obiettività e trasparenza:

- L'assunzione dei candidati deve avvenire nel rispetto di una rigorosa segregazione di funzioni tra chi manifesta la necessità di avvalersi di una nuova risorsa, chi autorizza e chi seleziona;
- Il soggetto che propone una risorsa esterna non può partecipare all'*iter* di selezione;
- Deve essere tenuta traccia del processo valutativo dei candidati e dei soggetti che vi hanno partecipato;
- La valutazione da compiere sul candidato deve riguardare anche l'esistenza di possibili conflitti di interesse;
- Nei contratti stipulati con i dipendenti devono essere inserite specifiche clausole *compliance*.

Fornitori

L'*iter* di scelta di un fornitore o di un consulente deve prevedere:

- il coinvolgimento di diversi soggetti;
- un formalizzato e tracciato *iter* di qualificazione del fornitore. In fase di valutazione del fornitore è necessario: *i*) richiedere autocertificazioni circa sentenze di condanna (anche ai sensi degli art. 444 ss c.p.p.) a carico dei membri degli organi di *governance*; *ii*) richiedere la documentazione utile ad individuare l'identità della controparte e verificare l'attendibilità commerciale, tecnico professionale ed etica;
- che nel caso in cui un soggetto indichi un fornitore di cui avvalersi sia necessario documentare, per iscritto, il motivo e prevedere apposite clausole volte ad escludere il conflitto di interessi;
- che vengano poste in essere adeguate verifiche volte ad appurare che il prezzo del bene/servizio sia in linea rispetto ai prezzi normalmente applicati;
- che per gli importi superiori ad una certa soglia si proceda alla selezione del fornitore previo confronto di più offerte. I casi particolari in cui non è stata possibile procedere alla comparazione, deve essere tenuta traccia scritta della motivazione.

I rapporti devono essere formalizzati in appositi contratti la cui stipula e la conseguente erogazione di somme di denaro deve essere riservato esclusivamente ai soggetti dotati di appositi poteri di firma e spesa.

Nei contratti di fornitura di beni o servizi stipulati, la Società dovrà inserire apposite clausole 231.

Beni aziendali

La Società deve disciplinare dettagliatamente **la concessione dei beni aziendali** e l'utilizzo degli stessi da parte del dipendente, nonché, nella regolamentazione degli accessi al sistema informatico, deve dotarsi di modalità di **controllo e verifica delle operazioni** compiute sui contenuti esistenti.

L'utilizzo della carta aziendale per spese personali/regali deve essere motivato per iscritto e approvato dall'Amministratore Delegato.

Spese di rappresentanza e omaggi

La Società deve disciplinare dettagliatamente la gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi.

Ogni dipendente deve fornire alla Società la documentazione giustificativa delle spese di rappresentanza sostenute e qualora, durante una trasferta, abbia portato con sé un ospite, per esigenze di lavoro, dovrà indicare anche i dati anagrafici dell'accompagnatore e le ragioni dell'accompagnamento.

La Società deve preventivamente individuare i limiti di spesa per i singoli omaggi a clienti, fornitori e *partner* commerciali. Detti omaggi dovranno comunque essere di modico valore ed erogati in occasione di festività, ricorrenze, fiere etc.

Piccola Cassa

La piccola cassa deve essere utilizzata esclusivamente per spese di modico valore e ogni prelievo deve essere rendicontato e supportato da documentazione contabile.

Area del Non Fare.

Nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in generale della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto **divieto** di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro;
- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) doni o omaggi;

- accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti allo svolgimento del proprio incarico;
- promettere o fornire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite società terze, lavori o servizi di utilità personale;
- produrre o fornire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, a favore di Perialisi Maip S.p.A.;
- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – art. 24 *bis* D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

In base all'articolo 24 *bis* del Decreto rilevano:

- art. 491 *bis* c.p.: Documenti informatici;
- art. 615 *ter* c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615 *quater* c.p.: Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici a telematici;
- art. 615 *quinquies* c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617 *quinquies* c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635 *ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635 *quater* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635 *quinquies* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- art. 640 *quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105: Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Art. 491 *bis* c.p.: Documenti informatici.

Se alcune delle falsità previste dal presente capo [il II del Titolo VII del Libro II del Codice Penale] riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesse concernenti gli atti pubblici.

Questa disposizione, inserita dall'art. 3 L. 23 dicembre 1993, n. 547, modificata successivamente dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, è stata da ultimo modificata dall'art. 2 del D.lgs. n. 7/2016 (*"Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67"*), il quale ha eliminato il riferimento al "documento informatico privato", con la conseguenza che la falsità nel documento informatico rileverà solo se relativa agli atti pubblici.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 615 ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il bene giuridico protetto dalla disposizione in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, in gran parte, tramite sistemi informatici. Per “sistema informatico” deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all’uomo attraverso l’utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

La condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell’accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l’espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo.

L’elemento soggettivo necessario è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell’avente diritto;

Per l’integrazione del reato non è necessario che si configuri una lesione del sistema o che l’accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 615 *quater* c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, diffonde, riproduce, comunica o consegna codici o parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

*2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 *quater* c.p.*

Il reato previsto dal precetto è un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte dalla norma perpetrate al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno.

Due sono le aggravanti previste dal secondo comma della norma in esame: l'una afferisce alla natura del sistema informatico, l'altra al soggetto che compie la violazione.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 300 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 615 *quinquies* c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La fattispecie in questione è un reato di pericolo astratto a nulla rilevando il conseguimento dello scopo lesivo.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è quello del dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 300 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

1. *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
2. *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
3. *da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.*

Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 *bis* c.p.), sono, soprattutto al giorno d'oggi, informatiche.

L'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti e l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame:

- la natura statale, pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 617 *quinquies* c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

1. Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 *quater*.*

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di punire le attività prodromiche all'intercettazione, impedimento od interruzione delle comunicazioni.

Il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature e l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 *quater* c.p.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il reato è stato ridelineato dalla legge n. 48/2008 che ha ovviato ad alcune critiche mosse dalla dottrina in quanto la fattispecie riproduceva, pedissequamente, quella costruita per il reato di "danneggiamento", non tenendo conto delle specificità afferenti i beni informatici.

Il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento e l'elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il reato sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 635 ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 bis c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo. La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità. Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 635 quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o

telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 635 *quinquies* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

1. Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie è analoga, in quanto a struttura, a quella dell'art. 635 *ter* c.p. La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità. Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio delle sanzioni applicabili.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 640 *quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli

obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

Per l'integrazione del reato è necessario il dolo specifico che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105: Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La norma, rivolgendosi agli enti - sia pubblici che privati - *“da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”* punisce chi fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero oppure omette di comunicare entro i termini prescritti dati, informazioni o elementi di fatto attinenti alla predisposizione e all'aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici o,

infine ostacoli o condizioni l'attività di vigilanza ed ispettiva condotta dal Ministero per lo sviluppo economico.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Le attività sensibili ex art. 24 bis del Decreto.

Dal risk assessment effettuato l'attività a rischio risulta l'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici e telematici aziendali che consentirebbe l'accesso o la permanenza abusiva in un sistema informatico e/o la modifica o il danneggiamento dei dati contenuti nello stesso.

Principi generali di comportamento.

Ogni attività in materia informatica si ispira al rispetto della normativa vigente, nonché a tutte le direttive e le norme di comportamento contenute in policy, processi e procedure di sicurezza informatica.

Area del Fare.

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti specifiche **regole di condotta**:

- gli strumenti informatici aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle regole aziendali;
- le credenziali di accesso devono essere oggetto di modifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- il sistema informatico e gestionale deve prevedere *file* di *log* e accessi differenziati;
- la Società adotta opportuni strumenti per mantenere traccia delle personalizzazioni e delle autorizzazioni concesse;
- la navigazione in *internet* e l'utilizzo della posta elettronica sui sistemi informatici aziendali, sia attraverso macchine fisse, sia attraverso *devices* mobili (PC portatili, *smart phones*, *tablet*) deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa. L'accesso a *internet* per uso personale è concesso solo qualora se ne faccia un uso ragionevole e limitato. È comunque assolutamente vietato l'accesso e la partecipazione a *forum* e *chat*, salvo l'utilizzo per motivi professionali. È vietato l'accesso a siti a pagamento, a contenuto pornografico o a *casinò on line*;

- le attività di controllo effettuate sui dispositivi e la distruzione dell'*hard disk* devono essere verbalizzate.

La funzione IT dovrà prestare particolare attenzione:

- al controllo degli accessi a sistemi informativi e rete dati (rete aziendale, internet, extranet) ed al loro monitoraggio, anche con riferimento alla gestione degli accessi ai sistemi della Pubblica Amministrazione;
- alle modifiche sia applicative che sistemistiche, effettuate da addetti interni o da personale di terze parti, apportate ai sistemi informativi rilevanti della Società.

Pieralisi, anche attraverso l'ausilio di società esterne, assicura le azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti nell'ambito dei rapporti contrattuali sottoscritti;
- monitorare sulla corretta applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici.

Area del Non Fare.

In ogni caso, è **vietato**:

- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico/informativo aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti;
- adottare comportamenti non conformi a tutte le direttive e norme di comportamento contenute nelle politiche e procedure in vigore per assicurare i livelli richiesti di sicurezza;
- lasciare il proprio *personal computer* sbloccato e incustodito;

- utilizzare i mezzi informatici in dotazione per minacciare ad altri un ingiusto danno, per recare molestia o disturbo, per esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, per offendere l'onore o il decoro altrui, per diffamare e/o commettere un qualsiasi reato.
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - alterare, danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi.
- installare o utilizzare su PC/Server aziendale programmi diversi da quelli autorizzati;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o *virus* con la finalità di danneggiare enti pubblici o privati;
- intercettare comunicazioni di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- effettuare modifiche non autorizzate a programmi al fine di danneggiare enti, pubblici o privati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (*Antivirus, Firewall, Proxy Server, ecc.*);
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e *password*) alla rete aziendale;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici.

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – art. 24 *ter* D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha disposto l'inserimento dell'art. 24 *ter* nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'art. 24 *ter* del Decreto, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

I reati rilevanti sono:

- Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere;
- Art. 416 *bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Art. 416 *ter* c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione;
- Art. 74 D.P.R. 309/90: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Art. 407, comma 2 lett. a) n. 5, c.p.p.: Delitti in materia di armi;
- Art. 291 *quater* D.P.R. 43/73: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, comma 3 e 4 e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999 n. 91, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Tale ipotesi di reato è di tipo comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti. La condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia: (i) nell'esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma; (ii) nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi; (iii) nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice è il dolo specifico, ovvero coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per l'ipotesi di reato disciplinata dal comma 6 va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per le ipotesi disciplinate nei residui commi dell'art. 416 c.p. va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Art. 416 bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tale ipotesi di reato è di tipo comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Viene definita "associazione di tipo mafioso" quella che per la realizzazione del programma criminoso utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi la forza intimidatrice e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata.

L'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

Per l'integrazione della fattispecie delittuosa l'elemento soggettivo necessario è dato dalla coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

La condanna per il reato *de quo* comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

416 ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso

1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Art. 74 D.P.R. 309/90: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Art. 407, comma 2 lett. a) n. 5, c.p.p.: Delitti in materia di armi

I delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975 n. 110 sono puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e con la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Art. 291 *quater* D.P.R. 43/73: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

4. *Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici*

anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le attività sensibili ex art. 24 ter del Decreto.

Dal *risk assessment* effettuato risulta la seguente area a rischio diretto:

- gestione dei rapporti con i fornitori.

Sono altresì state individuate le seguenti area strumentali:

- selezione dei fornitori;
- controllo dei prodotti;
- adempimenti fiscali.

Principi generali di comportamento

Rapporti con i fornitori

Pieralisi, nei rapporti con i propri fornitori, prevede:

- attività di prequalifica del fornitore, anche dal punto di vista dell'affidabilità commerciale e reputazionale;
- verifiche sul valore/prezzo del bene acquistato volte ad accertare che lo stesso sia in linea rispetto ai costi normalmente applicati;
- verifiche sull'esistenza del fornitore, sua operatività e numero di dipendenti;
- archiviazione anche digitale, della corrispondenza commerciale con il fornitore.

Gestione contabilità

Nella gestione della contabilità, Pieralisi si conforma ai seguenti principi:

- separazioni di ruoli tra chi presiede alla rilevazione e registrazione contabile delle operazioni aziendali, chi procede al calcolo delle imposte e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e ai relativi pagamenti;
- meccanismi di controllo che assicurino che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione;
- verifiche sull'esistenza e l'operatività della società fornitrice;
- verifiche sull'effettività dell'operazione;
- previsione di un sistema gestionale con livelli autorizzativi;
- verifiche sulle persone fisiche coinvolte;
- verifiche sulla veridicità della documentazione.

4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO – art. 25 bis D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 25 *bis* del Decreto prende in considerazione i reati dei Capi I e II del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica.

I reati rilevanti sono:

- Art. 453 c.p.: Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 c.p.: Alterazione di monete;
- Art. 455 c.p.: Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*

3) *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*

4) *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

2. *La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in accesso rispetto alla prescrizioni.*

3. *La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.*

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 454 c.p.: Alterazione di monete.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. prevede quattro tipi di condotte diverse che sono comuni al reato previsto dall'art. 454 c.p.; da qui l'opportunità di una trattazione complessiva delle due fattispecie. Il bene giuridico protetto dalle norme in esame è la fede pubblica, da intendersi come fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico.

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto. Il reato è configurabile non solo con il porre in essere condotte potenzialmente lesive del bene protetto ma anche con il mero tentativo.

Per la realizzazione del reato l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

È un'ipotesi di reato che ha carattere residuale rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

A seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

Per il calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria si attua una riduzione che va da un terzo alla metà della pena stabilita per gli artt. 453 e 454 c.p.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata da 3 a 12 mesi.

Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto in buona fede monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 200 quote.

Art 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

1. *Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

2. *Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

La sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è quella prevista dall'art. 25 bis ridotta di un terzo, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Il reato si configura quando l'agente riproduce, imitandole, le filigrane ovvero le forme, le tele ed i punzoni che servono a fabbricare la carta filigranata.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a €516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516.

2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Per la configurazione del reato, l'autore deve fare dolosamente uso (coscientemente e volontariamente) di valori di bollo alterati o contraffatti ricevuti in buona fede.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per l'ipotesi del primo comma dell'art. 464 c.p. va da 100 a 300 quote, mentre per il secondo comma da 100 a 200 quote.

Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

3.1 delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Obiettivo della norma è tutelare la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo: non è quindi necessario, per integrare il reato, che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate etc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine). I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

Il reato in esame si configura come reato di pericolo concreto: non è, cioè, necessario un effettivo collegamento tra attività illecita e percezione della stessa da parte dei destinatari, ossia del pubblico. L'integrazione dell'elemento oggettivo richiede invece la specifica attitudine offensiva della condotta, vale a dire l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,

nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25 bis del Decreto.

Dal risk assessment effettuato risulta la seguente area a rischio diretto:

- attività di progettazione dei macchinari e dei relativi componenti.

Principi generali di comportamento

Al fine di evitare di impiegare progetti e brevetti altrui, la Società si avvale di un consulente esterno per effettuare i dovuti controlli.

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – art. 25 bis.1 D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 introducendo nel Decreto l'art. 25 bis.1 ha compiuto un espresso richiamo al titolo VIII, capo II, del codice penale che prevede:

- Art. 513 c.p.: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 bis c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p.: frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 ter c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art. 517 quater c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

Obiettivo della norma è quello di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio.

1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

La turbata libertà dell'industria o del commercio è un reato a tutela anticipata, che si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa, senza che rilevi il reale danno alla singola industria o commercio. La fattispecie, quindi, mira a tutelare non il patrimonio del singolo, che non necessita di essere effettivamente intaccato, ma il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost.

Tuttavia l'offesa deve rivolgersi nei confronti di soggetti determinati e non indistintamente al sistema economico nel suo complesso.

La fattispecie prevede alternativamente l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La nozione di violenza sulle cose deve essere ricavata dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), ove testualmente si afferma che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Più problematica appare invece l'esatta definizione di "mezzi fraudolenti". Si considerano fraudolenti tutti i mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote.

Art. 513 bis c.p: Illecita concorrenza con minaccia o violenza

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si tratta di un reato di pericolo, per cui è irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando ad integrarlo, il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza.

La fattispecie del delitto mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Si ha concorrenza sleale, configurabile il delitto in questione, quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali

1. Chiunque ponendo in vendita mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionale o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle Leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474.

L'effettivo ambito di applicazione di detta fattispecie criminosa risulta molto ristretta in quanto l'agente con il suo operato dovrebbe generare un danno capace di coinvolgere l'intera industria nazionale. Il nocumento tipizzato dalla norma non è il danno riferibile ad una singola azienda, ma all'industria italiana in genere o ad un determinato ramo d'industria stessa.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico consistente nella volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con la consapevolezza che i nomi, i marchi e i segni che li contraddistinguono sono contraffatti o alterati e volontà di arrecare un nocumento all'industria nazionale.

La consumazione è sempre in Italia, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico della nazione.

Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso, anzi, il deposito dei segni distintivi costituisce circostanza aggravante.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 515 c.p.: Delitto di frode nell'esercizio del commercio

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.

Con questa fattispecie il legislatore intende impedire che un rapporto tra acquirente e venditore avvenuto in assenza delle regole della correttezza e della lealtà si rifletta negativamente sull'economia della nazione a prescindere dalle conseguenze che possano derivare al consumatore.

Sono possibili autori del reato non solo l'imprenditore commerciale, ma anche tutti coloro i quali lo aiutino o lo sostituiscano nell'esercizio della propria attività.

Il dolo richiesto per la commissione dell'illecito è generico, non essendo richieste, per la consumazione del delitto né particolari modalità ingannatorie, né particolari finalità di lucro. È configurabile il tentativo.

La condotta incriminata si basa sulla consegna di una cosa mobile; consegna che può avvenire non solo nell'ambito del contratto di compravendita, ma anche in relazione ad altri tipi di accordo, come per esempio la permuta, purché si produca l'obbligo di consegna della

merce. Oggetto dello scambio può essere una qualsiasi cosa mobile, la quale possa concretamente essere fatta oggetto di relazioni commerciali.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote.

Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote.

Art 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Con la previsione di questo delitto viene garantita la massa dei consumatori dal pericolo di frode connesso alla circolazione di beni. Questa norma tutela anche la "genuina provenienza" della merce, garantendo non solo la qualità del prodotto, ma anche la sua origine riferita alla località di produzione di un determinato bene, che perciò stesso venga ritenuto di particolare pregio dal consumatore.

Per la commissione dell'illecito non è necessario il possesso della qualifica di commerciante. Affinché si determini la commissione dell'illecito, che il marchio venga depositato secondo quanto statuito dalle norme sulla proprietà industriale.

L'idoneità a trarre in inganno il compratore deve essere valutata in rapporto alle abitudini dell'acquirente medio nell'operare gli acquisti. Si deve essere in presenza di mistificazioni del prodotto che non siano di tale grossolanità da non essere in grado di ingannare nessuno. Questo illecito è strutturato come reato di pericolo ed il dolo richiesto per la concretizzazione della fattispecie criminosa è di tipo generico.

E' possibile il concorso con il reato di truffa di cui all'articolo 640 c.p., tenuto conto che l'articolo 517 c.p. sanziona una serie di attività preparatorie tali da consentire il formarsi di un'attività di fraudolento inganno indirizzata verso una vittima specifica.

Ai sensi dell'articolo 518 c.p. la condanna per taluno dei reati previsti dagli articolo ora esaminati importa la pubblicazione della sentenza.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote.

Art. 517 ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. 517 ter c.p. prevede un delitto caratterizzato dal dolo specifico del fine del profitto. L'elemento oggettivo di reato può essere integrato non solo con la violazione del titolo di proprietà industriale, ma anche attraverso l'usurpazione del titolo medesimo. La norma infatti reprime la fabbricazione e il commercio di beni realizzati violando o usurpando i titoli di proprietà industriale. In caso di violazione è prevista l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 517 bis c.p, della circostanza aggravante di cui all'art 474 ter, secondo comma, e della confisca obbligatoria di cui all'art. 474 bis c.p.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote.

Art. 517 *quater*: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote.

Le attività sensibili *ex art. 25 bis 1 del Decreto*.

Dal *risk assessment* effettuato risulta la seguente area a rischio diretto:

- *attività di progettazione dei macchinari e dei relativi componenti,*
- *messa in commercio di prodotti industriali.*

Principi generali di comportamento

I processi di progettazione e messa in commercio sono suddivisi tra diverse funzioni aziendali.

La Società, oltre a condividere il progetto con il cliente e le funzioni coinvolte nell'*iter* di realizzazione dello stesso, predispone specifiche procedure che assicurino un controllo finale sulla corrispondenza tra il prodotto collaudato e il progetto iniziale.

6. REATI SOCIETARI - art. 25 *ter* D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'articolo 25 *ter*, comma 1 del decreto n. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del decreto n. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, disponeva che «...*se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano...*», le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

La legge 27 maggio 2015 n. 69, ha eliminato il riferimento all' *"interesse della società"* e il riferimento ai soggetti attivi, nonché alla *culpa in vigilando*, ponendo fine pertanto al dibattito sviluppatosi in ordine alla rilevanza per i reati societari anche del *"vantaggio"*, previsto come criterio di imputazione generale dall'art. 5 del decreto, nonché in ordine al contenuto dell'obbligo di vigilanza in capo ai vertici societari e al suo rapporto tra questo e l'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Pertanto ad oggi, il primo comma dell'art. 25 *ter* dispone semplicemente che *"in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie"*.

L'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, elimina l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle relative misure cautelari.

I reati societari possono suddividersi in tre categorie:

- **Le falsità**
 - artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c. False comunicazioni sociali;
 - art. 173 *bis* Falso in prospetto.
- **La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio**
 - art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
 - art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
 - art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante;
 - art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori;

- art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
 - art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
 - art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
 - art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
 - art. 2635 *bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.
- **Altri illeciti**
 - art. 2625 c.c. Impedito controllo;
 - art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
 - art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
 - art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Le Falsità

Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali.

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

Art. 2621 *bis* c.c.: Fatti di lieve entità.

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 200 quote.

Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 600 quote.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idonei ad indurre altri in errore. La condotta, cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

Quanto sino ad ora esposto trova applicazione anche nel caso di bilancio consolidato.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le comunicazioni interorganiche rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al collegio sindacale, *ex art. 2429 c.c.*

Tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena e con riferimento all'art. 2621 c.c., presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta, per essere incriminabile, deve comunque essere sorretta dal dolo, consistente nella consapevolezza dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

L'art. 2621 *bis* c.c. riduce la pena prevista dall'art. 2621 nel caso in cui i fatti commessi siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.

La fattispecie dell'art. 2622 c.c. si distingue da quella del precedente articolo 2621 c.c. perché riguarda le società quotate. La fattispecie non è pertanto applicabile a Peralisi.

Art. 173 *bis* D.lgs. 58/1998¹².

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

¹² Il reato *de quo* era previsto dall'art. 2623 c.c., il quale è stato abrogato dalla L. 262/2005. La norma è ora contenuta nell'art. 173 *bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998 (TUF), n. 58, il quale però, allo stato, non è richiamato dal D.lgs. 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 *bis* TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché in continuità normativa con l'art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, ma sul reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione), ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nella presente parte speciale.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 130 quote.

MEMORANDUM

• LE RELAZIONI

Il termine “relazione” è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

In particolare, sono previste: la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d’esercizio; la relazione semestrale degli amministratori sull’andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, comma 3, c.c.); la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 *bis*, comma 5, c.c.); la relazione degli amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.); la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.); la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, comma 2, c.c.); la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 *quater* c.c. e 2504 *novies* c.c.). L’elencazione che precede non è fine a se stessa, bensì volta a sottolineare come la lettura del termine “relazioni” debba essere restrittiva: in buona sostanza, esso sta ad indicare le sole “relazioni tipiche” (*i.e.*, i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

• I BILANCI

Quanto alla categoria dei “bilanci”, essa è sicuramente comprensiva del bilancio d’esercizio o ordinario (artt. 2423 ss. c.c.), inteso come strumento d’informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento, cioè di un’impresa caratterizzata dalla continuità operativa. Tra questi devono in linea generale considerarsi anche il bilancio consolidato (ossia del documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e fungere da possibile contenitore di falsità espresse dall’art. 2621 n. 1 c.c. e tutti i bilanci la cui natura è

straordinaria, tra i quali possono annoverarsi quei prospetti contabili che servono a esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od amministrative. Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile richiesto (*ex art. 2433 bis* comma 5 c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501 *ter*, comma 1 c.c.) che deve accompagnare il progetto di fusione (art. 2501 comma 3 c.c.) o di scissione (art. 2504 *novies* c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art. 14 L. fall.).

- **LE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI**

Al fine di individuare quali debbano essere considerate comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti;

1. Relativo al soggetto dell'atto: "l'ufficialità";
2. Determinato dalla sua relazione con l'oggetto: l'inerenza all'oggetto sociale;
3. Concernente i suoi destinatari: "la direzionalità pubblica".

1) Ufficialità: requisito imprescindibile della comunicazione (penalmente rilevante) è il carattere dell'ufficialità integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda.

Prive del requisito dell'ufficialità sono quindi le c.d. informazioni confidenziali o private, la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di aggio di aggio societario.

2) Inerenza all'oggetto sociale: il secondo requisito riguarda il contenuto della dichiarazione e postula che l'attributo sociale possa assegnarsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società. Così non potrà ritenersi sociale la dichiarazione dei competenti organi dell'ente destinata ad informare sull'andamento della borsa nel Paese o all'estero, o quella con la quale si comunica che è stata conferita una procura ad un determinato soggetto.

3) Direzionalità pubblica: con il terzo requisito si vuole infine attribuire rilevanza penale soltanto a quelle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari; il carattere della discrezionalità pubblica sarebbe la rilevanza esterna che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione sia destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati non come singoli, ma come categorie aperte.

Relativamente alla **forma**, anche la forma solamente verbale potrebbe configurare una ipotesi di comunicazione falsa. Si pensi ad esempio alle false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori. Così, non saranno propriamente sociali né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) compiono nei confronti degli organi stessi, né quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio.

Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli.

Per la punibilità del reato in questione rilevano solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve. La liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società. Si noti che la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto, il reato è generalmente escluso nel caso di

restituzione avvenuta in ossequio della disciplina civilistica (per le società per azioni, regolamentata dall'articolo 2306 c.c.) e si ritiene applicabile soltanto nel caso in difetto di una delibera assembleare, mentre l'art. 2629 c.c., di cui *infra*, si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori

Il reato è proprio degli amministratori; sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. Non è invece punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione. Per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve. Rileva altresì tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non

ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio).

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 130 quote.

Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La condotta è rilevante nelle sole fattispecie al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per esempio dall'art. 2357 c.c. per le società per azioni e quindi con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate. Si noti che l'art. 2474 c.c. prevede un divieto assoluto in tal senso per le società a responsabilità limitata.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Art. 2629 bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La norma punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata che non dichiara volutamente al consiglio di amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del consiglio di amministrazione, violando quanto previsto dall'art. 2391 c.c. La punibilità è circoscritta solamente ai membri di società quotate in mercati regolamentati, pertanto la fattispecie incriminatrice non è applicabile a Peralisi

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

A tal fine è punita la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni; con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Articolo 2635 c.c.: Corruzione tra privati.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. [...] ¹³;

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Tale reato rappresenta una fattispecie dotata di decisivi tratti di novità. Introdotto col noto Disegno di Legge "anticorruzione" approvato dalla Camera il 31 ottobre 2012 e convertito con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione

¹³ La legge 3/2019 ha abrogato il comma in questione rendendo così il reato procedibile d'ufficio.

della corruzione e dell'integrità nella pubblica amministrazione" (entrata poi in vigore il 28 novembre 2012), ha significativamente modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2635 c.c., rubricata a suo tempo *Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*.

Si tratta di un reato relativo a rapporti e meccanismi che richiamano quelli già esaminati in relazione alla corruzione di funzionari della Pubblica Amministrazione, ma che non è la mera trasposizione del modello pubblicistico della corruzione.

Tra i diversi interventi normativi di primaria importanza che la Legge "anticorruzione" ha apportato (dei quali in parte si è già avuto modo di osservare l'incidenza sul sistema del D.lgs. n. 231/2001 in materia di reati contro la pubblica amministrazione), si annovera anche la ridefinizione della fattispecie delittuosa ed il suo inserimento nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato.

Recentemente, il legislatore italiano, recependo le indicazioni provenienti dagli organi sovranazionali nell'ambito della lotta contro la corruzione nel settore privato¹⁴, ha nuovamente modificato il reato *de quo*. Con il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38¹⁵, infatti, l'ambito di applicazione della fattispecie viene ampliato sino a comprendere non più solo le società commerciali, ma anche qualsiasi ente privato.

La fattispecie, così riformulata, si colloca nel quadro del sempre più ampio contrasto alla corruzione perseguito, anche su impulso sovranazionale, dall'Italia.

I possibili autori di tale reato non sono più solo gli "amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori" di cui al primo comma dell'art. 2635 c.c., ma anche coloro che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse proprie dei soggetti appena citati, che diano o promettano denaro o altra utilità, al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Rientrano nella categoria dei possibili autori sia lavoratori subordinati, sia lavoratori parasubordinati e potenzialmente anche i consulenti /agenti.

Due sono le figure corruttive di maggior interesse pratico: il corruttore concorrente (soggetto inserito in altra società o agente per conto di essa) ed il corruttore fornitore. La

¹⁴ Cfr. decisione quadro 2003/568/GAI emanata dal Consiglio dell'Unione Europea il 22 luglio 2003.

corruzione realizzata dal primo tenderà a radicarsi, circa i soggetti corrotti, nei vertici societari, comportando un esercizio disfunzionale del potere da parte del soggetto corrotto e, di regola, provenendo da una società concorrente, sarà destinata a produrre pregiudizi di vario genere a detrimento dell'ente in cui si realizzerà il patto corruttivo. La corruzione operata dal fornitore, invece, pur essendo sempre finalizzata ad un esercizio disfunzionale del potere da parte del soggetto corrotto, tenderà comunque a collocarsi a livelli soggettivi medio-bassi nell'organigramma della società "bersaglio".

La dazione o promessa del denaro o altra utilità è penalmente rilevante sia che sia diretta al corrotto, sia che sia diretta a terzi.

Gli obblighi inerenti all'ufficio riguardano ogni atto, vincolato o discrezionale, preparatorio o deliberativo, organizzativo o gestionale, compiuto nell'esercizio dell'attività lavorativa contrario ai doveri sanciti dalla legge, dallo statuto o dal contratto. In seguito all'aggiornamento normativo non è più necessario che l'azione si risolva in un documento per la società. Gli obblighi di fedeltà ineriscono piuttosto i divieti di concorrenza, i doveri di riservatezza, lealtà, correttezza, buona fede.

In definitiva, una società potrà essere punita per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di corruzione fra privati nel caso in cui i suoi esponenti nel suo interesse o a suo vantaggio abbiano ottenuto, dietro dazione o promessa di utilità, che gli esponenti di altra società, in violazione dei loro doveri, compissero od omettessero atti. In sintesi, i potenziali soggetti attivi del fatto-reato sono solo le società che corrompono e non anche quelle che vengono corrotte. La *ratio* della norma è comprensibile e condivisibile poiché solo le società che corrompono possono trarre un beneficio della condotta illecita, mentre quelle che vengono corrotte – per definizione normativa – subiscono un danno in seguito alla violazione dei doveri di ufficio o di fedeltà.

Le procedure che andranno adottate per evitare che la società possa incorrere in responsabilità devono essere ispirate ai criteri di:

- proporzionalità: le procedure dovranno essere proporzionate ai rischi di corruzione che si intendono prevenire e alle dimensioni del business dell'impresa;
- *top level commitment*: il *top management* dovrà (i) garantire che l'attività d'impresa sia svolta in assenza di corruzione, (ii) supervisionare il *middle management* e (iii)

rendere chiaro ai soggetti commerciali che, nell'ambito delle attività di impresa, non si tollera la corruzione;

- *risk assessment*: l'impresa dovrà valutare la natura e l'entità della sua esposizione a potenziali rischi di corruzione sia esterni che interni, e cioè posti in essere da parte di persone ad essa associate;
- *due diligence*: svolgimento di accurati controlli sui soggetti con i quali l'impresa intrattiene rapporti commerciali;
- comunicazione: le politiche di prevenzione della corruzione e le relative procedure di controllo devono essere note ai dipendenti ed al personale della società attraverso adeguati programmi di comunicazione e formazione;
- monitoraggio e revisione: il monitoraggio continuo delle procedure di controllo della società al fine di aggiornarle ed adeguarle alle eventuali modifiche dei rischi di corruzione.

Per quanto l'art. 25 *ter* lett. s) *bis* D.lgs. 231/2001 limiti la rilevanza della corruzione tra privati alla corruzione attiva prevista dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. (per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote), Pieralisi condanna altresì la corruzione passiva (accettazione di denaro o altra utilità per sé o per altri in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà), pertanto le regole che seguono terranno presente anche questa ipotesi.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 600 quote. È previsto l'aumento di un terzo se l'ente, a seguito della commissione del fatto corruttivo, ha realizzato un profitto di rilevante entità. Il D.lgs. 38/2017 ha altresì previsto, anche per la corruzione tra privati, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001.

Art. 2635 *bis* c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati.

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in

violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3. [...] ¹⁶.

La norma in questione è stata introdotta nell'ordinamento italiano e nell'elenco del catalogo dei reati contemplati dal Decreto il 14 aprile 2017 ad opera del D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote e per la nuova fattispecie *de qua* sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

Altri illeciti.

Art. 2625 c.c.: Impedito controllo.

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

¹⁶ La legge 3/2019 ha abrogato il comma in questione rendendo così il reato procedibile d'ufficio.

È reato¹⁷ proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, l'idoneità della condotta a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo.

Il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

¹⁷ Trattasi di illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo.

non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

1. Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

3. [...];

3 bis [...];

4. [...].

La figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d'Italia.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

Per tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter* del Decreto, qualora il profitto derivato alla società sia di rilevante entità la pena pecuniaria prevista è aumentata di un terzo.

Le attività sensibili ex art. 25 *ter* del Decreto.

Dal *risk assessment* effettuato risultano le seguenti aree a rischio diretto:

- gestione finanziaria e della tesoreria;
- predisposizione di bilancio, relazioni ed altre comunicazioni sociali;
- gestione dei rapporti con il Socio;
- svolgimento delle attività di ripartizione dell'utile di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- operazioni su azioni o quote sociali e operazioni in pregiudizio dei creditori;
- operazioni di aumento del capitale sociale;
- gestione dei rapporti con i clienti;
- selezione e gestione dei consulenti e dei fornitori.

Sono altresì state individuate le seguenti aree strumentali:

- tenuta della contabilità;
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabilità necessari per la predisposizione del bilancio e incombenzi connessi;
- redazione, tenuta e conservazione dei documenti soggetti all'esercizio del controllo da parte del Socio;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione flussi finanziari;
- gestione piccola cassa;
- assegnazione beni aziendali;

- assegnazione bonus;
- spese di rappresentanza;
- applicazione di sconti a clienti.

Principi generali di comportamento.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché alle procedure societarie.

Area del Fare.

Nella gestione delle **pratiche amministrativo-contabili**, regolati da apposite e specifiche procedure, i destinatari del presente Modello devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività identificate come sensibili;
- assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- evitare di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- verificare l'evasione delle richieste di informazione da parte degli organi di controllo;
- assicurare la tracciabilità delle attività, degli atti e del relativo processo decisionale dei organi sociali con il supporto delle funzioni competenti.

Nella gestione **dei rapporti con clienti e fornitori**, i destinatari del Modello devono:

- utilizzare denaro contante e carte di credito aziendali nel rispetto dei limiti e delle procedure apposite;
- utilizzare i beni forniti dalla Società solo per finalità aziendali;
- individuare i collaboratori e i fornitori a seguito di un'attenta verifica concernente i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità. Tale verifica è attuata sulla base delle procedure aziendali, ad esempio attraverso: *i)* autocertificazione da parte del potenziale soggetto terzo circa i requisiti posseduti; *ii)* presentazione del Casellario Giudiziale;
- per gli acquisti superiori ad una certa soglia, procedere alla selezione del fornitore previo confronto di più offerte, salvo casi particolare, da motivare espressamente per iscritto;
- chiedere la visura e il bilancio della società cliente e verificare che il soggetto che esegue il pagamento sia il beneficiario della prestazione e il destinatario della fattura;
- nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo *standard* contrattuali specificanti tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche;
- verificare che il prezzo del bene/servizio sia in linea rispetto ai prezzi normalmente applicati;
- assicurare la tracciabilità delle attività, dei criteri oggettivi, della documentazione e del relativo processo decisionale adottato nella scelta dei fornitori/consulenti/*partner*;
- assicurare che i rapporti con i fornitori, i consulenti, i partner e con il personale appartenente alle società del gruppo, si fondino sui principi etici e sulle regole di condotta vigenti e siano improntati a criteri di lealtà, trasparenza, integrità e piena collaborazione sia nei comportamenti precontrattuali, che in quelli contrattuali;
- assicurare che, nel caso in cui il soggetto che ha indicato un fornitore partecipi alla sua selezione o qualificazione motivi per iscritto le ragioni del suggerimento e che, nel futuro contratto, sia presente una clausola volta ad escludere l'esistenza di un conflitto di interessi;

- assicurarsi che i contratti con le terze parti siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettino quanto indicato nei seguenti punti:
 - i consulenti e i professionisti esterni devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale che ne definisca anche i criteri di accreditamento;
 - i contratti per prestazioni di servizi di importo rilevante devono essere sottoposti al vaglio preventivo da parte delle funzioni competenti;
 - nei contratti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/01 (es. risoluzione del contratto);
- non riconoscere compensi in favore di terze parti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- non effettuare prestazioni in favore dei consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Nel processo di **selezione del dipendente**, è necessario:

- garantire che il soggetto che ha segnalato una risorsa da assumere non possa partecipare al processo di selezione;
- conservare la documentazione relativa al candidato assunto e ai soggetti che hanno partecipato alla selezione;
- consegnare al dipendente neo-assunto il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e l'eventuale documentazione formativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Nella gestione delle **spese di rappresentanza e omaggi**, è necessario:

- fornire la documentazione giustificativa delle spese di rappresentanza sostenute;
- motivare per iscritto l'utilizzo della carta aziendale per spese personali/regali;
- prevedere specifici limiti di spesa per gli omaggi a clienti, fornitori e partner commerciali. Gli omaggi devono comunque essere di modico valore ed erogati in occasione di festività, ricorrenze, fiere, etc.

La Società inoltre prevede:

- limiti specifici per l'utilizzo della piccola cassa;
- un sistema di rendicontazione delle spese sostenute con la piccola cassa;
- una procedura che disciplini il controllo dell'operato degli agenti.

Area del Non Fare.

In ogni caso, è **vietato**:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge;
- illustrare, ove necessario, i dati e le informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente alla realtà;
- porre in essere pratiche o comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi di vantaggi per la Società contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente Modello;
- offrire o ricevere omaggi o altre utilità a vario titolo, eccezion fatta in occasione di particolari festività o ricorrenze o perché volti a promuovere l'immagine della Società, nelle quali eventuali omaggi dovranno comunque essere di modico valore e tali da non poter in alcun modo essere interpretabili come finalizzati ad acquisire vantaggi. L'elargizione di omaggi o altre utilità a vario titolo è sempre vietata nei casi di pubblici funzionari;
- effettuare elargizioni in denaro o altra natura o qualunque forma di trattamento speciale a chiunque sia impegnato in un rapporto d'affari con una società terza, se l'intenzione ultima sia quella di influenzare una decisione commerciale ad eccezione, eventualmente, di regali occasionali o simbolici non in grado di influenzare alcuno;
- nei rapporti con società terze (clienti o fornitori), sostenere spese di rappresentanza ingiustificate;
- effettuare o ricevere omaggi a/da fornitori, con eccezione di omaggi simbolici;
- assumere personale al solo fine di assicurare vantaggi indebiti alla Società;

- porre in essere qualsiasi comportamento contrario alla normativa in generale in materia di concorrenza, ovvero porre in essere qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza in generale (es. elargizione in denaro ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla procedura di affidamento o ritirino la propria offerta o comunque che in qualche modo condizionino la libera partecipazione alla procedura di affidamento).

7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO – art. 25 quater D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel *corpus* del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati rilevanti sono:

- Art. 270 c.p.: Associazioni sovversive;
- Art. 270 *bis* c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 270 *ter* c.p.: Assistenza agli associati;
- Art. 270 *quater* c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 *quater*1 c.p.: Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
- Art. 270 *quinquies* c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 *quinquies* 1 c.p.: Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 270 *quinquies* 2 c.p.: sottrazione di beni o di denaro sottoposti a sequestro;
- Art. 270 *sexies* c.p.: Condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 280 c.p.: Attentato con finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280 *bis*: c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 280 *ter* c.p.: Atti di terrorismo nucleare;
- Art. 289 *bis* c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Art. 289 *ter* c.p.: Sequestro a scopo di coazione;
- Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II;
- Art. 304 c.p.: Cospirazione politica mediante accordo;
- Art. 305 c.p.: Cospirazione politica mediante associazione;
- Art. 306 c.p.: Banda armata: formazione e partecipazione;

- Art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
- Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (artt. 1 e 5 D.L. 625/76; art. 1 e 2 L. 342/76; art. 3 L. 422/86).

Le attività sensibili *ex art. 25 quater* del Decreto 231/2001.

Questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò anche alla luce: *i)* della natura dolosa dei reati stessi; *ii)* del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggio di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

In ogni caso, la Società si impegna applicare scrupolosamente le procedure di selezione e qualifica dei fornitori, oltre che a verificare che fornitori e clienti non siano ricompresi tra i soggetti indicati nelle liste OFAC, ONU, European Union.

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – art. 25 *quater* 1 D.lgs. 231/01.

La fattispecie di reato rilevanti

L'art. 8 della L. 9 gennaio 2006 ha introdotto, quale reato presupposto all'art. 25 *quater* 1 del Decreto le "*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*" (art. 568 *bis* c.p.)

Le attività sensibili *ex art. 25 quater 1.*

Data la specificità del reato e l'ambito di operatività di Peralisi la fattispecie delittuosa non pare possa essere integrata a vantaggio della Società. La Società si impegna in ogni caso a rispettare e a far rispettare i principi previsti nel Codice Etico.

9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'articolo 25 *quinquies* del Decreto, rubricato "Delitti contro la personalità individuale", richiama i seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 *bis* c.p.: Prostituzione minorile;
- art. 600 *ter* c.p.: Pornografia minorile;
- art. 600 *quater* c.p.: Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600 *quater.1* c.p.: Pornografia virtuale;
- art. 600 *quinquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p.: Tratta di persone;
- art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603 *bis* c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609 *undecies* c.p.: Adescamento di minorenni.

Art. 603 *bis* c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a*

livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'art. 603 *bis* c.p., così come recentemente riformulato, punisce anche chi, anche mediante l'attività di intermediazione, utilizza o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Al fine del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato:

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 12 mesi a 24 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25 *quinquies* del Decreto.

Dal *risk assessment* effettuato l'unico reato astrattamente rilevante è quello di cui all'art. 603 *bis* c.p.

L'area a rischio diretto risulta la seguente:

- Gestione delle controparti (es. consorzi e cooperative) in riferimento all'affidamento di attività che prevedano l'utilizzo di manodopera per attività trasporto.

Risultano, inoltre, le seguenti attività sensibili strumentali;

- Qualifica fornitori;
- Controllo formazione fornitori.

Principi generali di comportamento.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello. In aggiunta si specifica quanto segue:

Fornitori.

L'*iter* di selezione di un fornitore deve essere allineato ai protocolli vigenti all'interno della Società e deve coinvolgere diverse funzioni aziendali.

I fornitori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in relazione alla loro reputazione e affidabilità.

Per i fornitori di servizi di trasporto è necessario ricorrere sempre a gare comparative, anche al fine di valutare l'affidabilità degli stessi.

In fase di valutazione del fornitore è necessario richiedere il certificato del casellario giudiziale dei membri degli organi di *governance*.

I contratti stipulati con i fornitori, in particolare di servizi di trasporto, devono prevedere idonee clausole 231 che consentano di interrompere immediatamente il rapporto lavorativo qualora si ravvisino eventuali indici di sfruttamento.

Gestione del personale.

Con riferimento ai propri dipendenti, la Società garantisce:

- una retribuzione conforme ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque proporzionata alla qualità e quantità del lavoro;
- il rispetto della normativa relative all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- il rispetto della normative in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative non degradanti.

Area del Fare.

Al fine di prevenire la commissione del reato, **è fatto obbligo di:**

- valutare l'affidabilità commerciale e professionale delle controparti;
- effettuare dovuti controlli sulle controparti in fase precontrattuale secondo quanto previsto dalle procedure operative;
- segnalare alla competenti funzioni aziendali situazioni in cui il soggetto rappresentante non coincide con l'effettivo rappresentante legale della controparte;
- effettuare controlli periodici sui fornitori di servizi di trasporto al fine di verificare il possesso di quanto prescritto dalla normativa vigente (es. regolarità erariale, contributiva, previdenziale e giuslavorista), dai requisiti di affidamento dell'appalto, da quanto consuntivato periodicamente, e dagli standard qualitativi ed etici di Pieralisi;
- denunciare tempestivamente, non appena se ne è venuti a conoscenza, l'identificazione di eventuali indici di sfruttamento¹⁸ ravvisabili nella condotta delle controparti.

Area del Non Fare.

In ogni caso, **è vietato:**

- accettare commesse economicamente ed eticamente non sostenibili per la Società con particolare riferimento alle condizioni lavorative della manodopera;
- affidare contratti di appalto a consorzi o cooperative, e società terze in genere, non qualificate nell'albo fornitori di Pieralisi, ovvero a controparti terze che non presentino requisiti in linea con quanto previsto dal Codice Etico della Società;

¹⁸ Indici di sfruttamento definiti dall' art 603 *bis* c.p.: (1) Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità o qualità del lavoro prestato. (2) Reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie (3) Sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (4) Sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

- intrattenere rapporti con soggetti dei quali sia conosciuta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;
- intrattenere rapporti con soggetti aventi precedenti penali, sia in capo alla società che in capo agli amministratori, con particolare riferimento a illeciti correlati a sfruttamento di manodopera o violazione della normativa antinfortunistica;
- omettere *audit* documentali periodici presso le controparti, finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti necessari all'intrattenimento di rapporti commerciali con Peralisi;
- omettere le verifiche precontrattuali finalizzate al riscontro di non conformità in capo alla controparte anche in termini contributivi, fiscali nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ignorare la presenza di indici di sfruttamento ravvisabili nella condotta delle controparti con riferimento alla gestione dei lavoratori.

10. ABUSI DI MERCATO – art. 25 *sexies* D.lgs. 231/01

Le fattispecie di reato rilevanti.

La Legge comunitaria 18 aprile 2005 n. 62, recependo la Direttiva 2003/6/CE, ha introdotto nel Testo Unico della Finanza il Titolo I *bis* sull'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e contestualmente ha inserito nel Decreto l'articolo 25 *sexies*, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa delle Società in capo di violazione delle norme poste a tutela del mercato.

I reati rilevanti a tal fine sono:

- Art. 184 TUF: Abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 185 TUF: Manipolazione del mercato.

Le attività sensibili ex art. 25 *sexies* del Decreto 231/2001.

Data la non quotazione nei mercati regolamentati, le fattispecie in questione non possono essere commesse all'interno di Peralisi Maip S.p.A.

11. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – art. 25 septies D.lgs. 231/01

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'articolo 25 *septies* del Decreto è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La Legge n. 123/07 ha introdotto, tra i reati che possono far sorgere la responsabilità in capo all'ente, l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Si evidenzia che i reati citati hanno natura colposa, a differenza di tutti gli altri facenti parte del Decreto, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come **Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro**, ha innovato la precedente versione dell'art. 25 *septies*, ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all'art. 30, le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa derivante da reati degli enti, avuto riguardo alla materia della sicurezza sul lavoro.

I delitti cui l'art. 25 *septies* fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei «*Delitti contro la vita e l'incolumità individuale*».

Essi sono:

- art. 589 c.p.: Omicidio colposo;
- art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo.

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato. L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, è opportuno precisare che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la **violazione** di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *negligenza o colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'**omissione** dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori¹⁹, in violazione dell'art. 2087 c.c.²⁰

Infine, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro vada esclusa non solo in caso di **comportamento abnorme** del lavoratore (nozione che riguarda le condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo e che, quindi, nulla hanno a che vedere con l'attività svolta), ma anche in presenza di un **comportamento esorbitante** del lavoratore (nozione che riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'area di rischio che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, e che non rientrano nell'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni concernenti il contesto lavorativo)²¹.

Poiché presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è che il soggetto, apicale o subordinato, agisca "*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*", occorre comprendere quale

¹⁹ Cassazione penale, Sez. IV, 5 marzo 2019, n. 9454.

²⁰ Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

²¹ Cassazione penale, Sez. IV, 5 maggio 2015, n. 41486.

vantaggio può trarre un'impresa dalla morte o dalle lesioni di un proprio operaio, o addirittura quale interesse può coltivare in prospettiva della realizzazione dell'evento di danno.

Sul punto la Corte di Cassazione, nella nota sentenza *Thyssenkrupp*²², ha evidenziato che l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale, precisando che nei reati colposi l'interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione sub specie, dell'aumento di produttività che ne può derivare sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato" quantomeno nei tempi²³.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 1000 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 390 euro.

2. Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è da uno a tre anni. 4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte

²² Cassazione penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343.

²³ Cfr. anche Cassazione penale, Sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24697.

sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La definizione di **lesione** è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato «*Lesione personale dolosa*»: vi è lesione ogniqualvolta l'agente produca nel soggetto passivo del reato una **malattia**, ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali*. L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto. Il reato è istantaneo con evento di danno e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti. L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La **lesione personale** colposa può essere:

- **lieve**: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- **grave**:(art. 583 comma 1 c.p) :
 - a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
 - b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- **gravissima** (art. 583, comma 2 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile;
 - b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;

- c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella;
- d) *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso*.

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle **gravi o gravissime**.

Il reato è procedibile a **querela** della persona offesa, tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai fini del D.lgs. 231/01.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 6 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25 septies del Decreto.

Dal *risk assessment* effettuato l'area rischio diretto risulta essere la gestione della sicurezza sul lavoro.

Sono altresì state individuate le seguenti aree strumentali:

- controllo sicurezza del sito produttivo e dei macchinari;
- ottenimento e rinnovo delle certificazioni;
- valutazione preventiva dei rischi connessi alle attività lavorative;
- gestione della formazione in materia di salute e sicurezza;
- gestione e prevenzione *near miss*;
- definizione del *budget* da destinare alla salute e sicurezza.

Principi generali di comportamento.

Tutte le attività lavorative devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello.

Area del Fare.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna a:

- destinare un *budget* adeguato alla formazione del personale;

- accertare che la formazione sia effettivamente svolta, anche con riferimento ai lavoratori impiegati dai propri fornitori di servizi di trasporto;
- prevedere controlli annuali su *rating* di legalità del fornitore selezionato;
- aggiornare immediatamente il DVR qualora emergano nuove aree di rischio;
- portare adeguatamente a conoscenza dei dipendenti il DVR;
- dotare i dipendenti di adeguati dispositivi di protezione individuale e verificare che questi strumenti siano sempre correttamente funzionanti;
- effettuare periodicamente la manutenzione delle apparecchiature e dei macchinari;
- mantenere un registro dei *near miss*.

Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e sicurezza e per quella altrui;
- omettere le segnalazioni di incidenti mancati (*near miss*) od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, come per esempio può essere un evento sismico o un principio di incendio;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- sottostimare delle voci di spesa con impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro.

12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO – art. 25 *octies* D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente all'attuazione della terza **Direttiva antiriciclaggio** ha introdotto nel Decreto (art. 25 *octies*) alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode. Inoltre, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186²⁴ ha introdotto nel codice penale l'art. **648 ter.1**, rubricato "autoriciclaggio", nonché ha modificato l'art. 25 *octies* del Decreto legislativo n. 231 del 2001 inserendo nel catalogo dei reati 231 la fattispecie di nuovo conio.

I reati presupposto sono i seguenti:

- Art. 648 c.p.: Ricettazione;
- Art. 648 *bis* c.p.: Riciclaggio;
- Art. 648 *ter* c.p.: Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita;
- Art 648 *ter.1* c.p.: Autoriciclaggio.

Art. 648 c.p.: Ricettazione.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

²⁴ «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio»

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti.

Il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

L'elemento soggettivo necessario a integrare la fattispecie incriminatrice è il *dolo specifico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza *della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri*.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. reato presupposto che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo²⁵, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo. Tale ipotesi di reato comune tutela il patrimonio e l'ordine economico attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

La condotta penalmente rilevante può consistere: (i) nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo; (ii) nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità.

Il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità. L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto.

È opportuno, infine, ricordare, che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000.

²⁵ Reato presupposto può essere, pertanto, lo stesso delitto di riciclaggio ed in questo caso la fattispecie è comunemente denominata "riciclaggio indiretto".

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Data la clausola di sussidiarietà posta nell'*incipit* della norma, il reato si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

La condotta penalmente rilevante è l'impiego, inteso anche come investimento, di proventi illeciti in attività economico-finanziarie. Per la consumazione del reato non è necessario che dalla condotta illecita sia conseguito un profitto.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente di impiegare denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 648 ter.1 c.p.: Autoriciclaggio.

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Rispetto al reato di riciclaggio, la fattispecie incriminatrice punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pertanto, il soggetto attivo è colui che ha commesso il c.d. reato-presupposto i cui proventi confluiscono nel nuovo reato. Si tratta quindi di un reato proprio.

A monte del nuovo reato di autoriciclaggio possono configurarsi tutti i reati che concretamente sono in grado di fornire all'autore una provvista di denaro o altri beni o utilità: ad esempio, corruzione, evasione fiscale e ogni reato tributario, appropriazione di beni sociali, appropriazione indebita, false comunicazioni sociali, delitti contro la fede pubblica, corruzione tra privati, nonché lo stesso autoriciclaggio.

L'utilizzo a fini personali del denaro, dei beni o delle altre utilità non è punibile.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25 *octies* del Decreto 231/01.

Dal *risk assessment* effettuato risultano le seguenti aree a rischio reato:

- gestione dei flussi finanziari;
- gestione delle operazioni contabili di cassa;
- gestione delle procedure di acquisto di beni o servizi;
- stipulazione ed esecuzione di contratti e gestione dei rapporti con fornitori e consulenti;
- gestione dei rapporti infragruppo;
- ciclo attivo.

Sono inoltre state individuate le seguenti attività sensibili strumentali:

- rapporti *intercompany*;
- incombenze fiscali e tributarie;
- operazioni sociali;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Principi generali di comportamento.

Pieralisi adotta i seguenti criteri organizzativi:

Rapporti con i fornitori

- Non vi deve essere identità tra chi richiede la fornitura, chi effettua l'acquisto, chi certifica la consegna e chi effettua il pagamento;
- Devono essere sempre rispettati i criteri tecnico-economici e la procedura adottata per la selezione dei potenziali fornitori;
- I fornitori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in relazione alla loro reputazione e affidabilità, appositamente vagliata attraverso le fasi delle specifiche procedure adottate dalla Società;
- Deve essere espletata una adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte, nel rispetto della specifica procedura adottata;

- Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, fatta eccezione per le piccole spese generate da esigenze operative (ad esempio: pagamento di bollettini postali, raccomandate, ecc.);
- Tutta la fase di selezione del fornitore, compresa la stipulazione del contratto, deve essere adeguatamente formalizzata, registrata e conservata;
- Nel caso in cui un soggetto indichi un fornitore di cui avvalersi è necessario che questi riporti per iscritto il motivo e nel contratto finale deve essere inserita un'apposita clausola sul conflitto di interesse;
- I contratti stipulati con i fornitori e i *partner* commerciali devono prevedere la clausola 231.

Rapporti con Consulenti

- Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza, chi ne controlla la realizzazione e il risultato e chi esegue il pagamento;
- I Consulenti devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in relazione alla loro reputazione e affidabilità;
- Tutti i contratti con i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- I compensi dei Consulenti devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- Nessun pagamento a Consulenti può essere effettuato in contanti;
- È vietato affidare a Consulenti qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

Gestione flussi finanziari

Per la gestione dei flussi finanziari, è necessario:

- Prevedere controlli formalizzati e sostanziali dei flussi finanziari e strumenti adeguati per garantire la tracciabilità delle movimentazioni;
- Definire le funzioni coinvolte nell'attività di gestione dei flussi e le relative responsabilità;

- Vietare di effettuare pagamenti in contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- Vietare di effettuati pagamenti su conti correnti non intestati al fornitore;

Gestione contabilità e fiscalità

Nella gestione della contabilità e fiscalità è necessario:

- Garantire una rigorosa trasparenza contabile;
- Registrare tempestivamente ogni rilevazione contabile che rifletta una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- Assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e che deve effettuare il relativo controllo;
- Utilizzare sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- Disciplinare le modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- Effettuare verifiche periodiche sulle scritture contabili.

Rapporti *intercompany*

Nell'ambito della gestione dei rapporti *intercompany*, la Società:

- Assicura che tutti i rapporti *infra* Gruppo siano formalizzati tramite appositi contratti;
- Determina prezzi di trasferimento congrui, adeguatamente valutati e definiti nei contratti;
- Formalizza criteri per la gestione dei prezzi di trasferimento all'interno del Gruppo

Area del Fare.

Onde ridurre al minimo la probabilità che si verifichino i reati suindicati, Pieralisi si impegna a:

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e clienti;
- Verificare il rispetto delle procedure interne per la valutazione degli offerenti e delle offerte e accertare che sia possibile ricostruire la filiera decisionale;

- Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- Conservare la documentazione a supporto delle operazioni economico-finanziarie;
- Provvedere alle movimentazioni finanziarie avendo cura di verificare che esse avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati;
- Non accettare beni, servizi o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato.

Area del Non Fare

In ogni caso, è **vietato**:

- Intrattenere rapporti con soggetti dei quali sia conosciuta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;
- Utilizzare strumenti anonimi di pagamento per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- Effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- Ricevere pagamenti da soggetti che non abbiano rapporti commerciali con la Società;
- Creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati anche il tramite di rapporti con società facenti parti del Gruppo.

13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - art. 25 *novies* D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 25 *novies* del Decreto è stato introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, al fine di tutelare il diritto morale e di utilizzo economico dell'autore di un'opera dell'ingegno avente carattere creativo (opere letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali, nonché il *software* e le banche dati).

Le fattispecie di reato rilevanti sono:

- Art. 171 Legge 633/1941;
- Art. 171 *bis* Legge 633/1941;
- Art. 171 *ter* Legge 633/1941;
- Art. 171 *septies* Legge 633/1941;
- Art. 171 *octies* Legge 633/1941.

Art. 171 L. 633/1941.

Dell'articolo 171 L.633/1941 sono richiamate solo le parti qui riportate, restando pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...];

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) [...];

c) [...];

d) [...];

e) [...];

f) [...].

2.[...].

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero

con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

4.[...].

La violazione dell'art. 171 si realizza allorché taluno pone a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Costituisce una circostanza aggravante, il fatto che la predetta condotta riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero venga posta in essere con usurpazione della paternità dell'opera o con modifiche tali da recare offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 bis L. 633/1941.

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e

della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 ter L. 633/1941.

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 septies L.633/1941.

1. La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di

immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 octies Legge 633/1941.

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25 *novies* del Decreto 231/2001.

Dal *risk assessment* effettuato risulta la seguente area a rischio reato:

- gestione, utilizzo e riproduzione di *software* tutelati dal diritto d'autore.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Onde ridurre al minimo la probabilità che si verificano i reati suindicati, Pieralisi si impegna a:

- utilizzare solo *software* con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il *download* e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al relativo utilizzo;
- utilizzare solo banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al relativo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.

Area del Non Fare.

In ogni caso, è **vietato**:

- Omettere l'adeguamento ed il rispetto delle normative e regole dei sistemi informativi;
- Duplicare abusivamente, importare, detenere programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.
- Utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per finalità illecite;

- Installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informatico;
- Scaricare *software* gratuiti o *shareware* prelevati da siti *internet*, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico.

14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – art. 25 *decies* D.lgs. 1231/01.

La fattispecie di reato rilevante.

Con L. 3 agosto 2009, n. 116, è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003. L'art. 4, comma 1, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* rubricato «**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**».

Tale norma richiama l'art. 377 *bis* c.p.:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il reato *de quo* è sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non sia riconducibile ad un'altra figura delittuosa.

Tale ipotesi di reato si configura come reato comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

La fattispecie richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico poiché, oltre alla coscienza e volontà dell'azione, rileva l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Tra i reati contro l'amministrazione della giustizia rileva anche l'art. 378 c.p. richiamato ai fini della punibilità *ex* Decreto 231 dall'art. 10, Legge 16 marzo 2006 n. 146. Ai fini di tale legge il favoreggiamento personale rileva solo in occasione della commissione di un reato transnazionale.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 .

Art. 378 c.p.: Favoreggiamento personale.

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni

dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Tale ipotesi di reato comune presuppone l’agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi sia il sospetto che abbia compiuto un reato, ovviamente ad esclusione dell’autore del favoreggiamento.

Tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali: la preesistenza di un reato e la mancata partecipazione al reato contemplato all’art. 377 bis c.p.

L’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500.

Le attività sensibili ex art. 25 *decies* del Decreto.

Dal *risk assessment* effettuato risultano le seguenti aree a rischio diretto:

- rappresentanza in giudizio della Società;
- rapporti con l’Autorità Giudiziaria e con le Autorità ad essa funzionalmente legate.

Sono state altresì individuate le seguenti aree strumentali:

- gestione della tesoreria;
- gestione dei beni aziendali;
- gestione dei sistemi di incentivazione e di sviluppo delle risorse umane.

Principi generali di comportamento

La Società stabilisce quali sono i soggetti legittimati a rappresentare in giudizio l’azienda.

Area del Fare.

La Società si impegna a:

- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'autorità giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 *decies* del Decreto;
- esercitare pressioni nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;
- convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.

Con riguardo alle condotte relative al delitto di favoreggiamento:

- fornire informazioni o indicazioni non veritiere alla polizia giudiziaria o all'Autorità Giudiziaria;
- aiutare o favorire l'occultamento o la fuga di persone ricercate dall'Autorità Giudiziaria o sulle quali penda un procedimento penale.

15. REATI AMBIENTALI – art. 25 *undecies* D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

Il D.lgs. 121 del 7 luglio 2011 ha esteso l'ambito di applicazione del Decreto inserendo l'art. 25 *undecies* a tutela dell'ambiente. In questo modo è stato realizzato l'obiettivo, a suo tempo espresso nella Legge Delega n. 300 del 2000, di "responsabilizzare" le società in materia di ambiente, sulla spinta delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione dell'inquinamento.

La legislazione penale italiana sull'ambiente è improntata ad una politica di prevenzione degli impatti ambientali negativi, che viene vista come uno strumento più efficace rispetto ad un intervento di tipo riparativo, successivo alla produzione del danno ambientale.

La legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" ha ulteriormente implementato la tutela penale dell'ecosistema, modificando in maniera significativa il Testo Unico in materia ambientale (D.lgs. 152/2006) e introducendo nuove fattispecie criminose nel codice penale (collocandole nel nuovo Titolo VI *Bis* intitolato "*Dei delitti contro l'ambiente*").

Le modifiche legislative hanno inciso anche sul catalogo di reati previsto dall'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001, in quale è stato notevolmente ampliato.

Le fattispecie rilevanti sono:

- Art. 452 *bis* c.p. : Inquinamento ambientale;
- Art. 452 *quater* c.p.: Disastro ambientale;
- Art. 452 *quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 *octies* c.p.: Reati ambientali commessi in associazione *ex art.* 416 e 416 *bis* c.p.;
- Art. 727 *bis* c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 *bis* c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- Art. 137, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze;

- Art. 137, comma 13, D.lgs. 152/2006: Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili;
- Art. 137, comma 2, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose;
- Art. 137, comma 5, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose;
- Art. 137, comma 11, 152/2006: Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee in violazione dei divieti previsti dagli articoli 103 e 104 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Nel settore dei **rifiuti**, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:

- Art. 256 D.lgs. 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti;
- Art. 257 D.lgs. 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti;
- Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi;
- Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006: Spedizione illecita di rifiuti;
- Art. 260 D.lgs.152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti²⁶;
- Art. 260 *bis* D.lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI.

Nel settore dell'**inquinamento atmosferico**, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:

- Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore;
- Art. 1, art. 2 e art. 6, L. 150/92: Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- Art. 3 bis, comma 1, L. 150/92: Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali;

²⁶ Nel Decreto è ancora presente il riferimento all'art. 260 T.U. ambiente. Tale norma, tuttavia, è stata abrogata dal D.lgs. 21/2018 (cd. "Riserva di codice") e il contenuto della stessa è confluito nell'art. 452 *quaterdecies* c.p.

- Art. 3, comma 6, L. 549/1993: Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono;
- Art. 9 D.lgs. 202/07: Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti;
- Art. 8 D.lgs. 202/07: Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti.

Art. 452 bis c.p.: Inquinamento ambientale

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato in questione è un delitto di evento e di danno costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili dei beni ambientali specificatamente indicati.

Trattandosi di un reato a forma libera l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro - acqua, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso. Per l'integrazione della fattispecie è sufficiente che l'autore si sia rappresentato ed abbia voluto le conseguenze della propria azione.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600 quote, la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 452 quater c.p.: Disastro ambientale

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

3. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La norma sanziona i casi in cui, fuori dalle ipotesi di disastro c.d. "innominato" previsto dall'art. 434 c.p., sia cagionato un danno di natura irreversibile all'ecosistema.

Per disastro si intende un nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone.

Un disastro irrimediabile, anche qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere apportabile alle categorie dell'agire umano. D'altra parte, è sufficiente – vista la natura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si verifica quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 800 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 452 *quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente.

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

L'art. 452 *quinquies* c.p. ha immesso nel sistema l'ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena fino a un massimo di due terzi.

È evidente il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione – divenuto, con l'introduzione nel 2008 dell'art. 3 *ter* D.lgs. 152/2006, un principio di sistema del diritto ambientale cui devono attenersi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private – e la sua conseguenza rilevante nella conformazione della colpa.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500.

Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600.

Art. 452 octies c.p.: Circostanze aggravanti.

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 1000 quote.

Art. 727 bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Obiettivo della fattispecie *de qua* è quello di tutelare non il singolo animale ma lo stato di conservazione della specie selvatica. Il legislatore dichiara di tutelare lo stato di conservazione di specie protette da uccisioni, catture e prelievi, legittimando però le stesse

condotte qualora si tratti di quantità di esemplari “trascurabili” ed abbia dunque un basso impatto sulla conservazione della specie.

In ogni caso, la disposizione in esame prevede uno specifico riferimento all’ipotesi di uccisione dell’animale.

La clausola di salvezza prevista dal primo comma pare lasciare spazio all’applicazione alla corrispondente fattispecie delittuosa (art. 544 *bis* c.p.).

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote.

Art. 733 *bis* c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 137, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze

1. [...];

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all’articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.*

4. [...];

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

6. [...];

7. [...];

8. [...];

9. [...];

10. [...];

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. [...];

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. [...].

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per le violazioni dei commi 3, 5 primo periodo e 13, va da 150 a 250 quote. Per le violazioni dei commi 2, 5 secondo periodo e 11 la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applica anche la sanzione interdittiva da 3 a 6 mesi.

Art. 256 D.lgs. 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti.

1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. [...]

3. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (2).*

4. [...]:

5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

7. [...];

8. [...];

9. [...].

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dei commi 1, lett. a) e 6, primo periodo, va da 100 a 250 quote. Per le violazioni dei commi 1, lett. b, 3, primo periodo, e 5 la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applicano le sanzioni interdittive da 6 a 24 mesi.

Art. 257 D.lgs. 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 50.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3.[...];

4.[...].

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione del comma 1 va da 100 a 250 quote. Per la violazione del comma 2 la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote.

Art. 258 D.lgs. 152/2006: Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi

1.[...]

2. [...]

3. [...];

4. [...] *Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

5.[...];

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 259 D.lgs. 152/2006: Spedizione illecita di rifiuti.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. [...].

La nozione di "spedizione illegale" di rifiuti è stata introdotta dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 in sostituzione della locuzione di "traffico illecito di rifiuti" introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 (ora abrogato); l'articolo 259 del D.lgs. n. 152/06 continua ad essere rubricato secondo la vecchia dizione dell'atto abrogato.

Il regolamento comunitario in vigore disciplina e prevede i casi nei quali una spedizione di rifiuti si configura come illegale: il reato si consuma quando i soggetti obbligati omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni; l'illecito, altresì, si verifica se gli operatori agiscono esibendo la spedizione autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato).

L'illecito penale *de quo* si configura anche in caso di spedizione di rifiuti in uscita dall'Unione europea e diretti verso Paesi che non fanno parte dell'EFTA (*European Fair Trade Association*) e non sono firmatari della convenzione di Basilea.

La spedizione illegale di rifiuti si consuma, altresì, quando risultano violati, in relazione al Regolamento (CE) n. 1013/2006, gli articoli 36 (che sancisce il divieto di esportazione dei rifiuti verso i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE); l'articolo 39 che vieta le esportazioni di rifiuti verso l'Antartico; articolo 40 (esportazione di rifiuti verso i paesi d'oltremare) nonché il trasporto di materiale di risulta in violazione degli articoli 41 e 43 che vietano l'importazione nell'Unione europea di rifiuti destinati allo smaltimento e provenienti da Paesi terzi ad eccezione dei rifiuti provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra.

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 regola, quindi, la circolazione dei rifiuti nell'interno dell'Unione europea, ma è suscettibile di trovare applicazione anche alle attività di importazione e di esportazione dei rifiuti dal territorio comunitario.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 260 D.lgs. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti²⁷.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3 [...].

4. [...].

4-bis. [...]

²⁷ Nel Decreto n. 231/2001 è ancora presente il riferimento all'art. 260 T.U. ambiente. Tale norma, tuttavia, è stata abrogata dal D.lgs 21/2018 (cd. "Riserva di codice") e il contenuto della stessa è confluito nell'art. 452 *quaterdecies* c.p.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 500 quote nel caso del primo comma, mentre nel caso previsto dal secondo comma va da 400 a 800 quote. È altresì prevista la sanzione interdittiva da 3 a 6 mesi.

Art. 260 bis D.lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI.

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. *Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

7. [...] *Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

9. [...]

9 bis. [...]

9 ter. [...]

La disposizione in esame contempla una serie di illeciti amministrativi a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI²⁸ che non ottemperino alle varie prescrizioni da esso imposte. Il reato in oggetto si presenta come un illecito comune. Si tratta, altresì, di un reato abituale in quanto la condotta si realizza con una reiterazione intervallata di più comportamenti tra loro identici o, comunque, omogenei collegati dal nesso dell'abitudine ed orientati verso un'unica intenzione criminosa.

Si tratta di un reato di pericolo presunto in quanto la pericolosità alla quale il bene o i beni tutelati sono esposti si presume già in sede legislativa: una volta messa in essere, la condotta incriminata esprime un potenziale lesivo sufficiente perché si ricorra alla tutela in sede penale.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo e la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8 secondo periodo.

Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore.

1. [...];

2. [...];

3. [...];

4. [...];

5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;*

6. [...];

7. [...].

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote.

²⁸ Con il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, convertito nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12 è stato abrogato il c.d. SISTRI ed è stata prevista l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tutela delle specie protette L. 150/92.

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES, *Convention on International Trade of Endangered Species of Fauna and Flora in Commerce*), è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e riduzione in natura di numerose specie. La CITES è entrata in vigore in Italia nel 1980. In Italia la sua attuazione è affidata a diversi Ministeri: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Quest'ultimo svolge un ruolo fondamentale attraverso il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Le violazioni alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997 sono punite con le sanzioni previste dalla legge 150/92 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette.

Art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del*

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. [...].

3. [...].

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo

11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. [...].

4. [...].

5. [...].

Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992 n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2.[...]

3.[...]

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000 a euro 300.000

E' vietato importare, esportare o riesportare, vendere, esporre e detenere esemplari vivi, morti nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'Appendice I e delle specie iscritte alla Appendice II e Appendice III che siano sprovviste di regolari permessi. La legge 150/92 configura l'inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari o dei prodotti.

In Italia le autorizzazioni sono rilasciate dal Corpo forestale dello Stato e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La giurisprudenza ha stabilito che nella nozione di "esemplare" va annoverato qualsiasi animale vivo o morto ed ogni parte di esso, mentre in quella di "oggetto" va compreso il prodotto derivato ottenuto da esemplari o da parti di esso.

Le condotte previste dalla lettera a) alla lettera f) dell'art. 2 sono le medesime tipizzate dalle stesse lettere dell'art. 1 pur concernendo esemplari di specie soggette a minor pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un grado di protezione inferiore. La pena è infatti quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda con possibilità di oblazione.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dell'art. 1, comma 1, art. 2, commi 1 e 2, e art. 6, comma 4, va da 100 a 250 quote.

Art. 3 bis : Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2.[...].

Le condotte sanzionate coprono le diverse ipotesi di falsità, materiale e ideologica, in atti commesse dal privato o dal pubblico ufficiale in relazione a certificati, licenze o altri documenti entranti nella disciplina di cui alla legge 150/92. Nella specie:

- Introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- Falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- Uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del regolamento CITES;
- Omessa o falsa notifica all'importazione;
- Falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento CITES.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a un anno di reclusione va da 100 a 250 quote; in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione va da 150 a 250 quote; in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione la sanzione pecuniaria va da 300 a 500 quote.

Le attività sensibili ex art. 25 undecies del Decreto.

Per quanto riguarda il rischio di violazione delle norme poste a tutela della ambiente e delle specie protette, dal *risk assessment* effettuato le aree sensibili risultano le seguenti:

- Gestione rifiuti;
- Emissioni in atmosfera.

È altresì stata individuata la seguente area strumentale:

- Selezione e gestione dei fornitori.

Principi generali di comportamento

Area del Fare.

- Nell'attività propedeutica al successivo smaltimento dei rifiuti, la Società dovrà fornire informazioni complete e veritiere;
- I rifiuti dovranno essere correttamente smaltiti e, all'occorrenza, PIERALISI potrà avvalersi di trasportatori terzi;
- I trasportatori non dovranno aver riportato condanne per reati contro l'ambiente o per delitti associativi;
- Le emissioni non dovranno superare quanto previsto dalle autorizzazioni.

16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – art. 25 *duodecies* D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (entrato in vigore il 9 agosto 2012), intitolato *“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *duodecies* in cui sono richiamati e sanzionati i reati sull'immigrazione clandestina. In pratica, viene estesa la responsabilità agli enti che si avvalgono di **manodopera irregolare** e, in particolare, le pene per detto delitto sono inasprite quando lo sfruttamento supera i limiti stabiliti (in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative) nel comma 12 *bis* dell'articolo 22 del Testo Unico sull'Immigrazione.

In seguito all'intervento normativo della L. 17 ottobre 2017 n. 161, che ha introdotto nell'art. 25 *duodecies* commi 1 *bis* e 1*ter*, le fattispecie ricomprese nel catalogo di reati del D.lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Art. 22, comma 12 *bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- Art. 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter* e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 22, comma 12 *bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinate e indeterminato.

[...]

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

Pertanto, la responsabilità dell'ente in relazione al reato di immigrazione clandestina è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave. In ordine alle sanzioni che il legislatore ha previsto di applicare all'ente che si rende responsabile del delitto che qui si esamina, si tratta di sanzioni pecuniarie che possono variare da 100 a 200 quote (il valore di ogni quota può variare da euro 258 ad euro 1.549), ed entro il limite di euro 150.000.

Concludendo, il reato *de quo*, ad una interpretazione testuale, sembra configurarsi come un reato proprio di **soggetti apicali** dell'ente. Tuttavia la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

1. [...];

2. [...];

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

3 quinquies [...]:

3 sexies [...]

4.[...]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La sanzione pecuniaria va da 400 a 1000 quote. Nel caso del comma 5, la sanzione amministrativa è da 100 a 200 quote.

Le attività sensibili ex art. 25 duodecies del Decreto 231/2001.

Dal *risk assessment* effettuato l'area sensibili risulta la seguente:

- Gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti.

Principi generali di comportamento.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello.

Area del Fare.

La Società si impegna a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla selezione/gestione/amministrazione del personale;
- verificare che i lavoratori che, a qualunque titolo, prestano la propria attività lavorativa presso Peralisi siano dotati di regolare permesso di soggiorno;
- monitorare lo *status* del rinnovo del permesso di soggiorno del lavoratore in prossimità della relativa scadenza.

Area del Non Fare.

È fatto **divieto** di:

- violare i principi, i protocolli e le procedure di assunzione esistenti;
- utilizzare a qualunque titolo lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare.

17. RAZZISMO E XENOFOBIA – art. 25 *terdecies* D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 5, comma 2, della L. 20 novembre 2017, n. 167, intitolata *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”*, ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *terdecies* in cui sono richiamati e sanzionati i reati previsti in materia di razzismo e xenofobia. In particolare, l'art. 25 *terdecies* richiama il delitto di cui all'art. 3, comma 3 *bis*, della L. n. 654/1975, ora abrogato e sostituito dall'art. 604 *bis* c.p.

Dunque, nel novero dei rischi che l'ente deve prevenire, viene introdotta anche l'istigazione all'odio mediante affermazioni negazioniste. La disposizione è in grado di realizzare una *“censura (privata) preventiva”* sulla circolazione di espressioni a contenuto negazionista, impegnando la responsabilità dell'ente che fornisce al soggetto agente i mezzi utili alla diffusione del messaggio a contenuto negazionista.

Art. 3, comma 3 *bis*, L. n. 654/1975 – articolo abrogato dal D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e sostituito dall'art. 604 *bis*, comma 3, c.p.: propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

1. [...];

2. [...];

3. *Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.*

Il Decreto, per la violazione di cui all'art. 604 *bis*, comma 3, c.p. prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 800 quote e la sanzione interdittiva da 12 mesi a 24 mesi. Inoltre, laddove l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, è prevista

altresì l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 D.lgs. n. 231/2001.

Le attività sensibili *ex art. 25 duodecies* del Decreto 231/2001.

L'attività di *risk assessment* ha dato esito negativo, tuttavia PIERALISI si impegna a censurare, anche in sede disciplinare, ogni tipo di comportamento razzista e xenofobo posto in essere dai dipendenti e collaboratori.

18. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI – art. 25 *quaterdecies* D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 5, comma 1, della L. 3 maggio 2019, n. 39 intitolata "***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014***" ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *quaterdecies* in cui vengono sanzionati i reati commessi nell'ambito di competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco e scommesse previsti dagli artt. 1 e 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401.

Nel novero dei reati presupposto, quindi, vengono inseriti anche quegli specifici illeciti finalizzati a prevenire il corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive organizzate dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato, nonché dirette a punire l'esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommesse.

Art. 1 L. n. 401/1989

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Il D.lgs. 231/2001, per la commissione dei reati indicati negli articoli summenzionati, differenzia le sanzioni a seconda che si tratti di delitti o di contravvenzioni.

Nel primo caso, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 quote e la sanzione interdittiva ex art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso si tratti di una contravvenzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 270 quote.

Le attività sensibili ex art. 25 *quaterdecies* del Decreto 231/2001.

L'attività di *risk assessment* ha dato esito negativo.

19. REATI TRIBUTARI – art. 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato rilevanti.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), pubblicata in G.U. il 24 dicembre 2019, ha previsto l’inserimento dei reati tributari nel novero dei reati-presupposto 231.

Le fattispecie ricomprese nel catalogo di reati del D.lgs. 231/01 sono le seguenti:

- art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art. 8 D.lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 D.lgs. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 11 D.lgs. 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Le sanzioni pecuniarie oscillano, nel massimo, tra le quattrocento quote (art. 2, comma 2 *bis*, art. 8, comma 2 *bis*, art. 10, art. 11) e le cinquecento quote (art. 2, comma 1, art. 3, art. 8, comma 1).

Le sanzioni pecuniarie possono diventare, però, ancora più significative alla luce della previsione contenuta nel **secondo comma dell’art. 25 *quinquiesdecies*** del Decreto che prevede la **possibilità di aumentare di un terzo**²⁹ le sanzioni pecuniarie nel caso in cui l’ente abbia **conseguito un profitto di rilevante entità**.

Per tutti i reati fiscali presupposto si applicano le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, comma 2, lett. c), D.lgs. 231/2001);
- l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, comma 2, lett. d), D.lgs. 231/2001);
- divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lett. e), D.lgs. 231/2001).

Un ulteriore effetto dell’estensione della responsabilità dell’ente ad alcuni reati tributari è rappresentato dalla **esposizione dell’ente anche alla confisca** - diretta o per equivalente -

²⁹ L’ente rischia quindi di poter essere condannato al pagamento di un ammontare che potrebbe arrivare a **sfiocare il milione di Euro** per le fattispecie per cui è prevista la sanzione fino a 500 quote.

del prezzo o del profitto del reato tributario che, ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 231/2001, è sempre disposta in caso di condanna dell'ente.

Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Le "prestazioni inesistenti"

Le prestazioni inesistenti contemplate nella norma sono sia quelle oggettive, sia quelle soggettive.

Si ha inesistenza **oggettiva** ogniqualvolta la fattura venga emessa a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte. In particolare, si avrà inesistenza oggettiva assoluta laddove le parti abbiano documentato un'operazione che nella realtà non è stata mai posta in essere, mentre vi sarà una inesistenza oggettiva relativa allorché l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori quelli indicati in fattura (caso di "sovralfatturazione").

Si ha, invece, inesistenza **soggettiva** nel caso in cui i documenti falsi riferiscano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

La fattispecie punisce "chiunque", nelle dichiarazioni fiscali e al fine di evadere le imposte, utilizza fatture o altri documenti equivalenti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti. Nonostante l'uso del pronome indefinito "chiunque", il delitto in esame ha natura di reato proprio. Infatti, il soggetto attivo può essere solo l'amministratore o legale rappresentante

che sottoscrive la dichiarazione fiscale. in ogni caso, la responsabilità penale può estendersi anche all'*extraneus* attraverso l'applicazione dei principi in materia di concorso di persone.

La condotta presenta una struttura bifasica nel senso che vi è una prima fase di natura propedeutica e strumentale che si caratterizza per l'acquisizione di fatture per operazioni inesistenti e una successiva fase - che coinciderà con il momento consumativo del reato - consistente nella presentazione della dichiarazione mendace.

In relazione al primo segmento della condotta, il comma 2, precisa che il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si ha registrazione allorché la fattura e/o i documenti ad essa equiparati relativi ad operazioni inesistenti sono annotate nelle scritture contabili obbligatorie. Come emerge dal dato letterale della norma, il riferimento è relativo unicamente alle scritture contabili obbligatorie, tra le quali si ricomprende anche il bilancio.

Non sono previste soglie di rilevanza penale, quindi, anche l'utilizzo di una singola fattura per prestazione inesistente è idoneo ad integrare il reato.

Le sanzioni applicabili vanno da 100 a 500 quote nel caso di elementi passivi superiori a 100 mila euro. Nel caso di cui al comma 2 *bis*, invece, le sanzioni arrivano fino a 400 quote.

Art. 8 D.lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato di “emissione di fatture per operazioni inesistenti” è la fattispecie “specchio” rispetto a quella prevista dall’art. 2. In questo caso, però, la violazione concerne il cedente o il prestatore del servizio e quindi colui che emette il documento. Mentre per l’utente il legislatore ha scelto di sanzionare unicamente le condotte che in concreto determinano un danno per l’erario, subordinando, quindi, la punibilità all’avvenuto inserimento dei dati nella dichiarazione, per l’emittente si è scelto di punire le condotte meramente prodromiche all’evasione. Infatti, sono sanzionate anche le condotte che, in concreto, non abbiano determinato alcuna evasione di imposta essendo la sua punibilità svincolata dall’avvenuto uso dei documenti falsi emessi.

Il delitto ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui la fattura viene emessa o il documento rilasciato.

Per quanto concerne la tipologia di documenti che possono integrare un’operazione inesistente occorre fare riferimento a quelli “aventi rilievo probatorio a fini fiscali”. Vi rientrando quindi oltre alla fatture, anche le autofatture, le schede carburanti, le ricevute fiscali, le note di debito e quelle di credito.

Anche in questo caso le sanzioni applicabili vanno da 100 a 500 quote nel caso di elementi passivi superiori a 100 mila euro. Nel caso di cui al comma 2 *bis*, invece, le sanzioni arrivano fino a 400 quote.

Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La fattispecie punisce chi, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, diminuisce la base imponibile da sottoporre a tassazione, attraverso la diminuzione degli elementi attivi e/o l'aumento di quelli passivi rispetto al dato reale.

Nel reato in esame, rispetto al precedente previsto dall'art. 2, la base imponibile può essere "inquinata" sia sotto il profilo degli elementi attivi che passivi, e sono necessari mezzi fraudolenti.

Ulteriori elementi di differenziazione rispetto alla dichiarazione mendace mediante uso di fatture sono basati sulla tipologia di strumenti utilizzata per attuare la condotta fraudolenta e sulla presenza di atteggiamenti volti ad ingannare l'Amministrazione finanziaria, con il fine di assicurarsi l'impunità in relazione all'evasione perpetrata. Gli artifici sono ritenuti sufficienti non al ricorrere di qualsiasi comportamento mendace o alterazione della realtà, bensì qualora vengano utilizzati particolari accorgimenti in grado di neutralizzare le normali capacità di controllo.

Inoltre, per la configurazione del reato è rilevante anche l'ammontare dell'imposta evasa.

Le sanzioni applicabili vanno da 100 a 500 quote.

Art. 10 D.lgs. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

L'interesse tutelato dalla norma è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale; per tale ragione, il delitto non prevede soglie di punibilità.

Il delitto di distruzione di documenti o scritture contabili presenta natura di reato istantaneo e si realizza nel momento dell'eliminazione della documentazione; condotta che può concretizzarsi sia nella eliminazione del supporto cartaceo che nell'apposizione di cancellature o abrasioni. Il delitto di occultamento, invece, presenta natura di reato permanente, che si protrae cioè nel tempo sino a quando il contribuente esibisce i documenti ovvero fino a quando cessi l'obbligo di conservazione.

Le fattispecie in questione sono punibili soltanto quando la condotta comporta l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

Le sanzioni applicabili vanno da 100 a 400 quote.

Art. 11 D.lgs. 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L'articolo 11 del D.lgs. 74/2000 sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui proprio o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La violazione in questione si realizza nel momento in cui l'ammontare complessivo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni il cui pagamento si intende eludere superi i 50.000 euro.

Per integrare il delitto è sufficiente, inoltre, la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione; non è invece necessario che tale evento si realizzi effettivamente.

Le condotte punite sono l'alienazione simulata ed altri atti fraudolenti su propri o altrui beni. Per alienazione simulata si intende qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio delle proprietà. Per altri atti fraudolenti si intendono gli atti dispositivi, diversi dal trasferimento di proprietà che, comunque, hanno l'effetto di determinare un decremento patrimoniale solo apparente.

Il delitto si consuma nel momento in cui si compiono o il negozio giuridico simulato o gli altri atti fraudolenti.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.

Le attività sensibili ex art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto 231/2001.

Dal *risk assessment* effettuato risultano le seguenti aree a rischio diretto:

- Presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- Rapporti con i clienti;
- Rapporti con le consociate;

- Conservazione della documentazione contabile;
- Operazioni *intercompany*;
- Operazioni straordinarie;
- Sponsorizzazioni e donazioni;
- Gestione note spese.

Sono altresì state individuate le seguenti aree strumentali:

- Redazione delle dichiarazioni fiscali sulla base della documentazione contabile e dei relativi adempimenti connessi;
- Rapporti con i fornitori;
- Rapporti con i consulenti;
- Rapporti con gli agenti;
- Rapporti con la Capogruppo;
- Sponsorizzazioni;
- Acquisizione di fatture o registrazione delle stesse nelle scritture contabili;
- Gestione del magazzino;
- Gestione note di credito;
- Trattative con i clienti.

Principi generali di comportamento

Pieralisi adotta i seguenti criteri organizzativi:

Rapporti con i fornitori

- Non vi deve essere identità tra chi richiede la fornitura, chi effettua l'acquisto, chi certifica la consegna e chi effettua il pagamento;
- Devono essere sempre rispettati i criteri tecnico-economici per la selezione dei potenziali fornitori;
- I fornitori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in relazione alla loro reputazione e affidabilità;
- Deve essere espletata una adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte;
- Deve essere previsto un controllo sull'effettività della prestazione;

- Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, fatta eccezione per le piccole spese generate da esigenze operative (ad esempio: pagamento di bollettini postali, raccomandate, ecc.);
- Tutta la procedura di selezione del fornitore, compresa la stipulazione del contratto, deve essere adeguatamente formalizzata, registrata e conservata;
- Deve essere garantita l'identificazione delle controparti commerciali e eventuali legali con soci/amministratori;
- Deve essere conservata, anche digitalmente, la corrispondenza commerciale con il fornitore;
- Nel caso in cui un soggetto indichi un fornitore di cui avvalersi è necessario che questi riporti per iscritto il motivo e nel contratto finale deve essere inserita un'apposita clausola sul conflitto di interesse;
- I contratti con i fornitori e i *partner* commerciali devono prevedere la clausola 231.

Rapporti con Consulenti

- Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza, chi ne controlla la realizzazione e il risultato e chi esegue il pagamento;
- I Consulenti devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in relazione alla loro reputazione e affidabilità.
- Tutti i contratti con i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- Deve essere conservata, anche digitalmente, la corrispondenza commerciale con il consulente;
- Deve essere previsto un controllo sull'effettività della prestazione;
- I compensi dei Consulenti devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- Nessun pagamento a Consulenti può essere effettuato in contanti;
- È vietato affidare a Consulenti qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

Rapporti con i clienti

La Società si impegna a garantire:

- La tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione;
- La tracciabilità della fase di negoziazione e delle ragioni che hanno condotto a concludere l'operazione ad un prezzo al di sopra di quello normalmente applicato.

Gestione flussi finanziari

Per la gestione dei flussi finanziari, PIERALISI prevede:

- controlli formalizzati e sostanziali dei flussi finanziari e strumenti adeguati per garantire la tracciabilità delle movimentazioni;
- definizione delle funzioni coinvolte nell'attività di gestione dei flussi e delle relative responsabilità;
- meccanismi di controllo che garantiscano che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione;
- il divieto di effettuare pagamenti in contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- il divieto di effettuare pagamenti su conti correnti non intestati al fornitore;
- una verifica sulla veridicità della documentazione;
- Formalizzazione del sistema inventariale.

Gestione contabilità e fiscalità

Nella gestione della contabilità e fiscalità è necessario:

- Garantire una rigorosa trasparenza contabile;
- Registrare tempestivamente ogni rilevazione contabile che rifletta una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- Prevedere una *segregation of duty* tra chi presiede alla rilevazione e registrazione contabile delle operazioni aziendali, chi al calcolo delle imposte e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e ai relativi pagamenti;

- Utilizzare sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- Disciplinare le modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- Che le variazioni in aumento e/o in diminuzione riportate nelle dichiarazioni dei redditi siano supportate da adeguata documentazione e da motivazione conforme alla normativa fiscale applicabile;
- Che i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni IVA siano conformi e coerenti con i registri IVA e con le liquidazioni effettuate;
- Che le imposte versate siano conformi e coerenti con i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni fiscali;
- Disciplinare le modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che abbiano comportato il deterioramento delle scritture;
- Effettuare verifiche periodiche sulle scritture contabili.

Rapporti *intercompany*

Nell'ambito della gestione dei rapporti *intercompany*, la Società:

- Assicura che tutti i rapporti *infra* Gruppo siano formalizzati tramite appositi contratti;
- Determina prezzi di trasferimento congrui, adeguatamente valutati e definiti nei contratti;
- Formalizza criteri per la gestione dei prezzi di trasferimento all'interno del Gruppo.

Area del Fare.

Onde ridurre al minimo la probabilità che si verifichino i reati suindicati, Peralisi si impegna a:

- Implementare il sistema gestionale con livelli autorizzativi;
- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e clienti;
- Verificare il rispetto delle procedure interne per la valutazione degli offerenti e delle offerte e accertare che sia possibile ricostruire la filiera decisionale;
- Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;

- Garantire che tutte le operazioni o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
- Conservare la documentazione a supporto delle operazioni economico-finanziarie;
- Presentare nei termini di legge le dichiarazioni fiscali;
- Custodire in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazioni ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- Garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- Provvedere alle movimentazioni finanziarie avendo cura di verificare che esse avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati;
- Non accettare beni, servizi o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
- Disciplinare le operazioni di cessione e operazioni straordinarie;
- Garantire la tracciabilità e effettività delle sponsorizzazioni e donazioni

Area del Non Fare

In ogni caso, è **vietato**:

- Utilizzare strumenti anonimi di pagamento per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- Effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- Ricevere pagamenti da soggetti che non abbiano rapporti commerciali con la Società;
- Creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati anche il tramite di rapporti con società facenti parti del Gruppo;
- Emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- Indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.